

In copertina:

BASILICA S. MARIA DI PUGLIANO - ERCOLANO

Tabernacolo, sec. XVI

area di Giovanni da Nola



Norme Pastorali

**su alcuni aspetti della celebrazione
dei Sacramenti**

Promulgate
dal Card. Crescenzo Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

FONTI

Libri liturgici

- RITUALE ROMANO, Rito del Battesimo dei bambini (1970).
RITUALE ROMANO, Rito della Confermazione (1972).
RITUALE ROMANO, Rito della Penitenza (1974).
RITUALE ROMANO, Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi (1974).
RITUALE ROMANO, Rito delle esequie (1974).
RITUALE ROMANO, Rito del matrimonio (2004).
RITUALE ROMANO, Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (1978).
RITUALE ROMANO, Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico (1979).
RITUALE ROMANO, Benedizionale (1992).
PONTIFICALE ROMANO, Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare (1980).
PONTIFICALE ROMANO, Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale (1980).
PONTIFICALE ROMANO, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (1992).
MESSALE ROMANO, Lezionario (2006).
MESSALE ROMANO (1983).
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia (2002).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La messa dei fanciulli (1976).

Documenti magisteriali

- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium* (1963).
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, *Lumen Gentium* (1964).
S. CONGREGAZIONE DEI RITI, *Musicam Sacram* (1967).
S. CONGREGAZIONE DEI RITI, *Eucharisticum Mysterium* (1967).
S. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Actio Pastoralis* (1969).
S. CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Immensae caritatis* (1973).
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Concerti nelle chiese (1987).
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare sulla preparazione e celebrazione delle feste pasquali (1988).
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Redemptionis Sacramentum* (2004).
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Mos iugiter* (1991).
CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e Sacramenti della Penitenza e dell'Unzione degli infermi (1974).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio (1975).

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rinnovamento liturgico in Italia (1983).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Giorno del Signore (1984).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il matrimonio canonico (1990).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I beni culturali della Chiesa in Italia (1992).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La progettazione di nuove chiese (1993).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di Pastorale Familiare (1993).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (1996).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Note pastorali del Consiglio Permanente: L'iniziazione cristiana nn. 1. 2. 3. (1997; 1999; 2003).
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Ufficio Catechistico Nazionale: La formazione dei catechisti per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (2006).
 GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia de Eucharistia* (2003).
 BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis* (2007).
 ARCIDIOCESI DI NAPOLI, *Enchiridion* degli Atti e Documenti Normativi (1984-2001) (2003).

SIGLE

- Can. Canone
 CD. *Christus Dominus*
 CEI. Conferenza Episcopale Italiana
 CVMC. Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia
 DPF. Direttorio di Pastorale Familiare
 DGMC. Decreto generale sul matrimonio canonico
 DPPL. Direttorio su Pietà popolare e Liturgia
 DRIM. Disposizioni al Rito per l'istituzione dei ministeri
 ESM. Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio
 EdE. *Ecclesia de Eucharistia*
 IC2. Nota pastorale: L'Iniziazione cristiana. 2.
 Orientamenti per l'Iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi da 7 ai 14 anni
 LG. *Lumen Gentium*
 LH. *Liturgia Horarum* (Liturgia delle Ore)
 MI. *Mos iugiter*
 PPD. Piano Pastorale Diocesano
 OCM. *Ordo celebrandi Matrimonium*
 OGM.R. Ordinamento Generale del Messale Romano
 RBB. Rito Battesimo dei bambini
 RE. Rito delle esequie
 RICA. Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti
 RM. Rito del Matrimonio
 RS. *Redemptionis Sacramentum*
 RUI. Rito dell'Unzione e cura pastorale degli infermi
 SC. *Sacrosanctum Concilium*
 Sin. XXX Sinodo Diocesano



BASILICA CAPITOLARE DI S. RESTITUTA
Interno del battistero di S. Giovanni in Fonte
Figura del Buon Pastore



PRESENTAZIONE

Il Piano pastorale diocesano recita: **“Bisognerà riproporre, rivedere e aggiornare le Norme del Sinodo relative alla celebrazione dei Sacramenti per evitare ogni personalismo e favorire maggiore uniformità tra le parrocchie...”** (pag. 56).

Negli incontri avuti con i presbiteri e con i Consigli pastorali dei Decanati, unanime e costante è stata la richiesta di assicurare maggiore uniformità tra le parrocchie nella disciplina dei Sacramenti.

Al fine di dare esecuzione a quanto previsto dal Piano pastorale e accogliendo la citata richiesta, ho costituito una Commissione per l'elaborazione di Norme comuni che rispondessero alle esigenze attuali dell'attività pastorale riferita alla disciplina dei Sacramenti.

Il lavoro della Commissione è consistito nel raccogliere, in modo ordinato, alcune Norme del Sinodo diocesano, aggiornandole, integrandole e adeguandole alle nuove situazioni pastorali. Il progetto elaborato è stato inviato, poi, a tutte le componenti ecclesiali (Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Consigli pastorali decanali, Uffici di curia, ecc...) perché tutti contribuissero, con le proprie osservazioni, al testo definitivo.

Riformulato con le proposte presentate, il testo è stato ulteriormente fatto oggetto di approfondimento da parte dei diversi Organismi di comunione diocesani. Ora, finalmente, viene promulgato e affidato alla recezione della Diocesi.

La finalità del Direttorio è quella di favorire la comunione ecclesiale. Le norme, infatti, sono uno strumento di comunione, la quale non è un vago sentimento ma è realtà organica e strutturata, che esige, perciò, anche una disciplina. Perciò, l’Autorità, che nella Chiesa è al servizio della comunione, nell’impartire normative comuni, vuole aiutare a vivere concretamente la comunione ecclesiale. Ciò non significa che si voglia realizzare una assoluta uniformità (del resto impossibile in una Diocesi grande come la nostra) e neppure un legalismo formalistico; ma semplicemente si vogliono evitare arbitri e individualismi che deturpano il volto della Chiesa, generano disunione nel presbiterio e, soprattutto, confusione e disorientamento tra i fedeli.

Queste Norme non sono esaustive, anche perché non toccano tutti i singoli aspetti dei Sacramenti, ma solo quelli riguardanti la vita sacramentale per i quali si ritiene necessaria una normativa che ne disciplini il loro conferimento ai fedeli. Esse, inoltre, non legiferano su tutto, ma lasciano ampio spazio per l’esercizio di un saggio discernimento pastorale, limitandosi a richiamare l’essenziale. Saranno, poi, i parroci che, nei singoli Decanati, nello spirito di comunione e di correzione fraterna, sapranno contestualizzarle nel proprio territorio.

A tal riguardo, ritengo opportuno richiamare alcuni presupposti necessari:

- 1) La celebrazione del Sacramento richiede il necessario cammino di fede, senza il quale lo stesso Sacramento, avulso dal suo contesto, scade a rito magico. È necessario, pertanto, esigere da tutti un tale cammino per poter accedere ai Sacramenti. Si deve purtroppo constatare che, proprio su questo punto fondamentale, si notano le difformità tra le parrocchie, al punto che chi concede facilmente tutto, è considerato “buono”; chi esige il rispetto della norma, appare “cattivo”.

I Sacramenti non sono proprietà di nessuno; sono solo di Cristo. Noi ministri ne siamo gli amministratori, e i fedeli che li richiedono non possono accampare una sorta di diritto. Essi sono doni e tutti, noi e i fedeli, dobbiamo rendere conto dell'uso che ne facciamo; sono “*segni della fede*”, sia perché la accrescono, sia perché la presuppongono. La pagina evangelica degli invitati alle nozze – chiamata gratuita per tutti e possesso della veste nuziale – è emblematica dell'obbligo che abbiamo di discernere e verificare la fede di coloro che chiedono i Sacramenti.

- 2) Nell'ammissione ai Sacramenti, soprattutto quando ci si trova di fronte a richiedenti che sembrano mancare delle condizioni necessarie e, forse, anche della fede, occorre evitare sia il pericolo del lassismo che, in virtù del “*non spegnere il lucignolo famigante*”, svisisce il dono di Dio, sia del rigorismo che, in nome del “*non dare le perle ai porci*”, potrebbe lasciare intendere che il dono sia nostro.

La soluzione del problema deve essere fondata su criteri oggettivi che superano anche le sensibilità personali dei singoli sacerdoti. Nella pastorale dei Sacramenti, la Chiesa è chiamata a far suo lo stesso stile di Gesù, che sapeva accogliere tutti, anche i peccatori. “*Si tratta di valorizzare quei momenti in cui le parrocchie incontrano concretamente quei battezzati che non partecipano all'Eucaristia domenicale e alla vita parrocchiale...; tutti questi momenti, che a volte potrebbero essere sciupati da atteggiamenti di fretta da parte dei presbiteri o da freddezza, devono diventare preziosi momenti di ascolto e di accoglienza. Solo a partire da una buona qualità dei rapporti umani sarà possibile far risuonare nei nostri interlocutori l'annuncio del Vangelo...*” (CEI, *Comunicare il vangelo in un mondo che cambia*, nr. 57).

Come Gesù, dobbiamo vivere questa accoglienza “*nella verità*” dei Sacramenti e nella valutazione delle reali condizioni di chi li richiede. È un discernimento non sempre facile, perché è in

questione la fede. Certo, non possiamo misurare la fede di nessun battezzato; solo Dio sa scrutare il cuore e la mente delle persone. Tuttavia, la missione sacerdotale affidataci da Cristo, ci obbliga a dare un giudizio sulla presenza o meno delle condizioni di fede richieste per la celebrazione dei Sacramenti. Sappiamo bene, inoltre, che, in alcune situazioni, la non ammissione ai Sacramenti può avere una forte valenza educativa. Sempre e comunque, pertanto, la legge suprema rimane la “*carità pastorale*”.


Esorto tutti e, in modo speciale, i sacerdoti, a crescere nella coscienza dell’importante ministero della celebrazione dei Sacramenti, senza cedere ai compromessi, a interessi di comodo o ad abitudini e costumi mondani.

Auspico che queste norme diventino una preziosa occasione di crescita formativa del presbiterio e della vita delle nostre comunità, nella consapevolezza che i sacerdoti, amministratori del sommo bene della grazia insita in ogni Sacramento, esprimano la pienezza della loro identità e della loro configurazione a Cristo, soprattutto quando agiscono “*in nomine Christi*”.

Maria Santissima, Madre della Grazia, accompagni la nostra Chiesa napoletana e la custodisca nella sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa.

✠ **Crescenzo Card Sepe**
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Napoli, 19 settembre 2010
Solennità di San Gennaro, Vescovo e martire.



I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA



L'iniziazione cristiana degli adulti e dei ragazzi non battezzati

1

L'Iniziazione cristiana degli adulti e dei ragazzi non battezzati è sotto la responsabilità diretta del Vescovo, attraverso il “*Servizio diocesano per il catecumenato*”.

2

Gli adulti e i ragazzi (7-14 anni) che intendono ricevere il Battesimo sono ammessi al catecumenato e, attraverso i vari gradi, sono condotti all'iniziazione sacramentale, secondo gli “*Orientamenti diocesani per il catecumenato*” (vedi *Appendice I, pag. 65*).

3

L'itinerario di iniziazione cristiana di ragazzi non battezzati, della durata di circa quattro anni, può attuarsi insieme ad un gruppo di coetanei già battezzati che, d'accordo con i loro genitori, accettano di celebrare al termine di esso il completamento della propria iniziazione cristiana. Intorno agli undici anni, possibilmente nella Veglia Pasquale, i catecumeni celebrano i tre Sacramenti dell'iniziazione cristiana, mentre i coetanei già battezzati celebrano la Confermazione e la prima Eucaristia.

L'itinerario di iniziazione cristiana dei ragazzi non battezzati può assumere anche un'altra forma. I ragazzi catecumeni, dopo circa due anni di cam-

mino, ricevono il Battesimo e l'Eucaristia, quando i loro coetanei sono ammessi alla prima Eucaristia; quindi, insieme, per altri tre anni, proseguono il cammino di preparazione per ricevere la Confermazione (cf. IC 2, nn. 54-55).



L'iniziazione cristiana dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani

IL BATTESIMO DEI BAMBINI

La celebrazione

4

La celebrazione del Battesimo si svolga in modo dignitoso e ci si attenga alla struttura del Rito, pur con i dovuti adattamenti. Si arricchisca la celebrazione con brevi monizioni e con il canto.

5

Per porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, il Sacramento ordinariamente venga celebrato di Domenica. Si faccia in modo che non manchi il Battesimo nella Veglia Pasquale. Si ricorda che non è opportuno celebrare il Battesimo nella notte di Natale.

6

Il Battesimo può essere inserito nella celebrazione della Messa domenicale o in altre celebrazioni festive, purché ciò non avvenga troppo di frequente a scapito dell'identità stessa delle singole celebrazioni. Si faccia in modo che la celebrazione sia sempre comunitaria e non si favoriscano Battesimi singoli (cf. RBB nn. 9-10).

7

Quando il Battesimo è inserito nella celebrazione della Messa è amministrato dal sacerdote che presiede l'Eucaristia.

8

Non si celebrerà due volte il Sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno (cf. RBB n. 27).

9

Il parroco abbia cura che non venga imposto al bambino un nome estraneo al senso cristiano (cf. *Can. 855*). In caso diverso, il nome cristiano si affianchi (e non sostituisca) a quello con cui il bambino è stato dichiarato al Comune.

10

Tramite preve e chiare intese si faccia in modo che durante la celebrazione, i fotografi e i cine operatori siano discreti, per mantenere il necessario raccoglimento e favorire la partecipazione dei fedeli (cf. *Appendice VI, p. 111*).

11

Si suggerisce una celebrazione annuale per ricordare i battezzati dell'anno alla comunità (si indicano come circostanze favorevoli: il Battesimo del Signore, la festa della Santa Famiglia o la festa della comunità parrocchiale).

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

12

Il luogo proprio del Battesimo è la chiesa parrocchiale del battezzando. Si fa divieto, pertanto, di celebrare il Battesimo in cappelle "private".

13

Salvo il pericolo di morte, è vietata la celebrazione del Battesimo negli ospedali, nelle case o in chiese non parrocchiali. Il Parroco in presenza di gravi motivazioni può concedere il *nulla osta* per altra parrocchia. Il Parroco eviterà per motivi devozionistici di concedere il *nulla osta* per i Santuari.

14

Per l'ammissione al Battesimo nella Chiesa Cattedrale, è richiesta la dichiarazione del Parroco circa la preparazione dottrinale e spirituale dei genitori e dei padrini.

LA PREPARAZIONE

15

"I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il Sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente" (cf. *Can. 867*).

16

Per il Battesimo dei figli, i genitori devono dare solide garanzie di educarli nella fede e nella vita cristiana. Per battezzare lecitamente un bambino si esige: che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il Battesimo venga differito, dandone ragione ai genitori (cf. *Can. 868,2*).

17

“Il tempo della gestazione può essere un tempo particolarmente propizio, durante il quale il catechista preferibilmente porti la Parola di Dio nella stessa famiglia in attesa, accompagnandone il cammino verso l'evento sacramentale” (cf. *Sin nr. 113/d*). Per la preparazione prossima al Battesimo si invitino i genitori, i padrini e le madrine ad alcuni incontri di catechesi. Gli Uffici di Curia appronteranno i sussidi per la catechesi e cureranno la formazione dei catechisti.

18

Nel caso di genitori che vivono una situazione irregolare (divorziati, conviventi, ecc.), *“si proceda alla celebrazione del Battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscono di dare ai loro figli una vera educazione cristiana. In caso di dubbio o di incertezza circa la volontà e la disponibilità dei genitori a dare tale educazione, si valorizzi il ruolo dei padrini, scelti con attenzione e oculatezza. Si celebri comunque il Battesimo se, con il consenso dei genitori, l'impegno di educare cristianamente il bambino viene assunto dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana”* (cf. *DPF n. 232*).

19

“Nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente, ai quali nulla impedisce di regolarizzare la loro posizione, il parroco non tralasci tale occasione per evangelizzarli. Mostri loro come ci sia contraddizione tra la domanda del Battesimo per il figlio e la loro situazione di conviventi o di sposati solo civilmente (...). Prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al Battesimo del figlio, li inviti a sistemare la loro posizione, o almeno a intraprendere il cammino per arrivare a tale regolare situazione”. (cf. *DPF n. 232*).

20

“Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino” (cf. *Can. 872*). *“Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che egli:*

- ✓ *sia cattolico, abbia già ricevuto la Confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;*
- ✓ *non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;*
- ✓ *non sia il padre o la madre del battezzando (...)*". (cf. Can. 874).

Non possono essere ammessi come padrini: quanti notoriamente sono ritenuti di appartenere ad organizzazioni malavitose; quanti praticano l'usura o altre attività criminali, quali lo spaccio di droga ecc; i divorziati risposati, gli sposati solo civilmente ed i conviventi. In ogni caso, non si ammettano persone di cui non sia notoria l'onestà della vita pubblica e privata.

LA CONFERMAZIONE

21

Il Sinodo definì "*momento critico dell'iniziazione cristiana l'ammissione alla Confermazione, che aprirà il cammino verso una vera maturità di fede e di vita cristiana; in caso contrario segnerà l'inizio del progressivo allontanamento dalla comunità ecclesiale e dalla vita cristiana, con difficili prospettive di recupero*". (cf. Documento conclusivo, 148).

22

La celebrazione della Confermazione coincide con quella che il Sinodo ha chiamato la "*Pentecoste parrocchiale*", momento di verifica della vita pastorale della parrocchia e stimolo per i fedeli alla partecipazione autentica alle attività ecclesiali.

Luogo della celebrazione

23

Il luogo naturale della celebrazione della Confermazione è la parrocchia. Pertanto il parroco solo nei casi di reale urgenza concederà il permesso di ricevere la Confermazione in altra parrocchia o in Cattedrale. Il parroco non conceda il *nulla osta* per altre Diocesi o per i Santuari. La Confermazione non può essere celebrata: nelle Rettorie, negli Oratori degli istituti religiosi e nelle Cappelle degli istituti religiosi di educazione e scolastici.

24

Poiché la comunità parrocchiale è il luogo “*naturale*” in cui vengono celebrati i Sacramenti della iniziazione cristiana, la celebrazione della Confermazione in Cattedrale è da ritenersi del tutto eccezionale e a tale celebrazione sono ammessi soltanto i casi particolari e urgenti presentati dal parroco.

Non è da ritenersi particolare e urgente il caso di coloro che chiedono la Confermazione per il solo motivo di dover esercitare, entro breve tempo, il ministero di padrino o di madrina. Anche per questi casi si seguirà la normale prassi prevista. Non si ammetteranno in nessun caso cresimandi provenienti da altre Diocesi.

25

Per l'ammissione dei cresimandi al Sacramento della Confermazione tanto nella chiesa Cattedrale quanto in altre parrocchie, è richiesto il *nulla osta* del parroco dei cresimandi e di quello dei padrini che attesti la preparazione dottrinale e spirituale dei candidati e dei loro padrini.

La preparazione

A) LA CONFERMAZIONE IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE

26

Per l'età della Confermazione la Chiesa di Napoli accoglie le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, che stabilisce il conferimento della Confermazione non al di sotto dei 12 anni a coloro che hanno ricevuto il Battesimo da bambini.

27

L'itinerario catechistico degli adolescenti e dei giovani che si preparano al sacramento della Confermazione si caratterizzi come itinerario che conduce alla riscoperta di Gesù Cristo nella Chiesa; conduca l'adolescente e il giovane a maturare una coscienza vocazionale; alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, educhi alle virtù civiche; dal punto di vista metodologico, parta dal vissuto reale dei giovani e avvenga nella vita di gruppo; superi il tradizionale modello scolastico dell'incontro.

Durante il periodo di preparazione i candidati si impegnino nella frequenza agli incontri di catechesi e nella fedele partecipazione all'Eucaristia domenicale in forme di servizio e di carità.

28

Per i ragazzi e i giovani la durata dell'itinerario di preparazione alla Confermazione non deve essere inferiore a tre anni.

29

Dopo l'ammissione alla Confermazione, i ragazzi e i giovani cresimati trovino spazi concreti d'impegno nella comunità e continuino l'itinerario di fede.

B) LA CONFERMAZIONE IN ETÀ ADULTA

30

Molti adulti che chiedono il Sacramento della Confermazione sono fidanzati in procinto di celebrare il Sacramento del Matrimonio. Non è consentito che in questi casi la preparazione alla Confermazione venga ridotta a qualche colloquio con il parroco o con un catechista, oppure essere confusa con gli incontri prematrimoniali.

31

Ai nubendi che non hanno ricevuto il sacramento della Confermazione deve essere proposto un congruo tempo di rievangelizzazione per un'adeguata preparazione alla celebrazione dei Sacramenti della Confermazione e del Matrimonio.

32

I cresimandi adulti vengano affidati a catechisti particolarmente esperti e possibilmente siano accolti in gruppi familiari o in gruppi ecclesiali in cui possano fare adeguata esperienza di chiesa.

33

La durata dell'itinerario per gli adulti che si preparano alla Confermazione sia di un anno. Solo per gravi motivi la durata dell'itinerario può essere abbreviata; comunque, non sia inferiore ai sei mesi.

34

Il Sacramento della Confermazione deve essere ricevuto prima della celebrazione del Matrimonio. In caso di vera impossibilità di un'adeguata preparazione la celebrazione può essere rinviata dopo il Matrimonio. È, infatti, indispensabile che l'itinerario verso la Confermazione non sia affrettato e che le persone possano veramente riscoprire la fede.

35

Nelle situazioni di conviventi o sposati civilmente, *“di norma la celebrazione della Confermazione non precede la celebrazione del matrimonio”* (cf. *DGMC n. 7*).

36

Per gli itinerari catechistici dei cresimandi, sia adolescenti sia adulti, l'Ufficio catechistico curerà opportuni sussidi e la formazione dei catechisti.

Il ministro della celebrazione

37 La celebrazione della Confermazione è presieduta dall'Arcivescovo, da uno dei Vescovi ausiliari o, se autorizzati, da altri Vescovi residenti in Diocesi. In caso di loro indisponibilità, è presieduta da un Vicario episcopale. In caso di necessità, e prima di invitare Vescovi provenienti da fuori diocesi, occorre l'autorizzazione dell'Arcivescovo. Inoltre hanno, "ex officio", la facoltà di celebrare la Confermazione i Canonici nella sola Cattedrale e il Decano nelle parrocchie del proprio decanato.

38 Per sottolineare la Confermazione come "Pentecoste parrocchiale", l'Arcivescovo concede ai parroci la facoltà di celebrare la Confermazione nella propria Parrocchia nella sera della Vigilia o nel giorno di Pentecoste. Il parroco non può delegare ad altri tale facoltà.

39 Durante l'itinerario di preparazione i cresimandi approfondiranno la pratica del Sacramento della Riconciliazione sia nella forma individuale sia nella forma comunitaria.

40 Nel tempo di Pasqua tutti i cresimandi parteciperanno a un incontro comune con l'Arcivescovo nella chiesa Cattedrale, per significare il legame tra il Vescovo ministro originario del Sacramento e i cresimandi.

La celebrazione

41 Il tempo proprio della celebrazione della Confermazione è il tempo pasquale. Tuttavia, per motivi pastorali, tale celebrazione può essere fatta in qualsiasi tempo, purché sia favorita la partecipazione della comunità parrocchiale.

42 Nei Tempi di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua si celebra la liturgia del giorno. Nel Tempo Ordinario si può celebrare la Messa per la Confermazione, con i testi propri. Quando la celebrazione della Confermazione avviene in Domenica è auspicabile che la Liturgia della Parola sia quella del giorno con la possibilità di cambiare la seconda lettura con un testo tratto dal Lezionario per le Messe rituali "Per la Confermazione".

43 Affinché la celebrazione della Confermazione possa svolgersi con sobrietà, il numero dei cresimandi sia tale da consentire una celebrazione raccolta

e dignitosa. Per ottemperare a tale indicazione, la celebrazione del Sacramento della Confermazione avvenga anche più volte in un anno nella stessa parrocchia.

44 Si abbia cura di dare il giusto rilievo al rito di presentazione dei cresimandi al Vescovo, previsto prima dell'omelia a cura del parroco o dei catechisti che ne hanno curato la preparazione. L'Ufficio culto divino provvederà a rinnovare lo schema della presentazione.

45 Se nel conferire la Confermazione il ministro, per vera necessità, associa a sé altri sacerdoti, questi, solo in tal caso, imporranno le mani insieme con il ministro e da questi riceveranno il vasetto del crisma.

46 La preghiera dei fedeli sia proposta alla comunità dal diacono, dai catechisti, dai genitori o dai padrini. Non è conveniente impegnare i cresimati, dal momento che si prega proprio per loro.

47 I canti per la celebrazione tengano conto della stagione liturgica e del momento celebrativo, prestando grande attenzione a coinvolgere l'assemblea e, in particolare, i cresimandi. Si attinga anche al *Repertorio Nazionale. Canti per la Liturgia*.

48 Non si trascuri di registrare l'avvenuta celebrazione nel libro dei cresimati e di notificarla alla parrocchia di Battesimo.

I padrini

49 “*Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino...*” (cf. Can. 892).

Affinché un fedele possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui alla norma n. 20.

“*È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo*” (cf. Can. 893, 2).

50 Il fatto che il ministero dei padrini sia spesso oscurato dalla degenerazione concettuale e pratica della sua funzione, ha indotto alcuni pastori di anime a richiederne la soppressione. È opportuno, in verità, valorizzare il ministero dei padrini per i motivi ecclesiologici che la tradizione ci ha conse-

gnato. Pertanto i parroci diffondano la più ampia informazione circa la natura del ministero dei padrini e gli impegni che ne derivano. Aiutino i cresimandi nella scelta dei padrini, offrendo a tal fine la disponibilità dei catechisti e dei membri più cristianamente qualificati della comunità parrocchiale. Il parroco della parrocchia di appartenenza è competente a rilasciare l'attestato di idoneità del padrino, accertandosene anche attraverso colloqui personali. Il padrino è tenuto a partecipare ad incontri formativi presso la parrocchia dove si celebrerà il Sacramento.

Coloro che non risultino idonei a tale compito non siano ammessi. In carenza di persona idonea cristianamente, si faccia a meno del padrino poiché esso è richiesto *“per quanto è possibile”*.

L'AMMISSIONE DEI FANCIULLI ALLA MENSA EUCARISTICA

51

“L’Iniziazione cristiana accompagna i fanciulli per tutto il tempo della scuola dell’obbligo e si sviluppa a partire dalla presa di coscienza del Battesimo in famiglia all’ammissione alla mensa eucaristica e al sacramento della Confermazione” (cf. Sin n. 104).

52

“L’ammissione all’Eucaristia non può essere predeterminata da scadenze fisse o dall’appartenenza a una classe scolastica, bensì dal raggiungimento del grado di crescita richiesto da ciascun sacramento e dalla capacità, commisurata all’età, di viverne nella comunità gli impegni derivanti” (cf. Sin n. 108).

53

Pertanto, per l'ammissione alla mensa Eucaristica e alla Cresima si stabilisce un itinerario di cinque anni così articolato: non meno di due anni per l'ammissione alla mensa Eucaristica e tre anni per l'ammissione alla Cresima. Comunque, l'ammissione all'Eucaristia non avvenga prima della conclusione della scuola primaria e non prima del compimento dei nove anni.

54

Durante il tempo dell'iniziazione cristiana, il parroco terrà incontri con i genitori e con i catechisti, insieme ai quali dovrà giudicare dell'idoneità dei fanciulli per l'ammissione all'Eucaristia (cf. Sin n. 109).

55

L'iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità originaria della famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimento della famiglia incomincia prima dell'età scolare e la parrocchia deve offrire ai genitori gli elementi essenziali per l'educazione cristiana dei figli. Pertanto, si chiede ai genitori di partecipare ad un appropriato cammino di formazione, parallelo a quello dei figli. Gli Uffici Diocesani daranno le opportune disposizioni pratiche per accompagnare le famiglie nel difficile compito di condurre i figli alla maturità della fede.

56

La partecipazione dei fanciulli alla Messa domenicale, insieme con i genitori, deve essere proposta come momento essenziale della preparazione ai Sacramenti. Il legame tra gli incontri di catechismo e l'incontro domenicale intorno alla mensa eucaristica deve essere ritenuto il maggior criterio di discernimento dell'idoneità dei fanciulli per l'ammissione al Sacramento.

L'accoglienza dei fratelli, soprattutto se deboli, e il servizio dei poveri sono passaggi necessari di un cammino di maturazione verso il sacramento.

57

Per facilitare una piena partecipazione dei fanciulli all'Eucaristia domenicale si tengano presenti le indicazioni date dal *Direttorio per le Messe dei fanciulli*.

58

Se il parroco e il Consiglio pastorale lo ritengono opportuno, l'itinerario di fede compiuto dai ragazzi che partecipano all'Azione Cattolica Ragazzi sia considerato valido per l'ammissione all'Eucaristia e alla Cresima. Tuttavia i ragazzi dell'ACR abbiano una preparazione prossima all'ammissione all'Eucaristia partecipando al cammino ordinario della parrocchia.

59

Si preveda per i fanciulli la celebrazione del Sacramento della Penitenza, opportunamente distanziata dall'ammissione all'Eucaristia.

60

Il tempo più opportuno per celebrare l'ammissione all'Eucaristia è il Tempo pasquale. L'ammissione all'Eucaristia avvenga in una celebrazione domenicale; in alcuni casi si può prevedere la celebrazione al sabato sera nella Messa festiva vespertina. È decisamente inopportuno inserire la celebrazione nella Messa *in Coena Domini* del Giovedì Santo.

61

L'ammissione dei fanciulli alla mensa eucaristica e alla Cresima deve avvenire nella chiesa parrocchiale (*cf. Sin n. 152*). Non è consentito che gli alunni delle scuole cattoliche ricevano la catechesi e siano ammessi alla mensa eucaristica e alla Cresima nelle chiese degli Istituti religiosi.

62

L'abito dei fanciulli sia la tunica battesimale, uguale per tutti.

63

Non si neghino i Sacramenti dell'iniziazione cristiana ai fanciulli disabili, ma ci si attenga a queste indicazioni: ci si avvalga di catechisti preparati; l'itinerario di fede sia adattato alle possibilità della persona; il fanciullo compia l'itinerario non da solo ma in un gruppo e accompagnato dalla famiglia.


64

Si raccomanda vivamente di non legare l'offerta alla celebrazione dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana e di educare i fedeli a contribuire, con un'offerta libera, al sostegno della parrocchia. Per le riprese fotografiche si seguano le indicazioni contenute in Appendice (p. 111).

L'INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI BATTEZZATI DA BAMBINI CHE NON HANNO RICEVUTO LA CATECHESI

65

L'iniziazione cristiana di quegli adulti che, battezzati da bambini, non hanno poi ricevuto alcuna catechesi e perciò non sono stati ammessi alla Confermazione e alla Eucaristia richiede un tempo più prolungato. Essi vengano affidati a catechisti esperti che li accompagnino e li introducano nella celebrazione vitale del mistero di Cristo. Possibilmente siano accompagnati in gruppi familiari o in gruppi ecclesiali in cui possano fare adeguata esperienza di chiesa.



BASILICA CAPITOLARE DI S. RESTITUTA
Interno del battistero di S. Giovanni in Fonte
Particolare della pesca miracolosa



La celebrazione Eucaristica

66

“La celebrazione Eucaristica domenicale è il centro della vita cristiana e dell’azione pastorale della comunità. Pertanto, in quanto sacramento della comunità, l’Eucaristia domenicale deve essere celebrata soltanto nelle parrocchie e nelle chiese aperte al culto pubblico e per un numero cospicuo di fedeli. Si fa divieto, pertanto, di celebrare l’Eucaristia domenicale nelle cappelle, nelle congreghe, negli oratori interni degli istituti religiosi che non siano case di riposo, o per gruppi speciali, tranne che per ritiri spirituali e convegni” (cf. Sin n. 128).

“La celebrazione Eucaristica per gruppi particolari è consentita soltanto nei giorni feriali, a condizione che si svolga nel tempio, si rispettino le norme liturgiche e non si precluda la partecipazione a fedeli non integrati nei gruppi” (cf. Sin n. 137).

67

Senza una vera necessità e senza il consenso del Vescovo non è consentita la celebrazione Eucaristica fuori del luogo sacro.

68

“Al fine di garantire la dignitosa e partecipata celebrazione festiva dell’Eucaristia si osservi tassativamente la distanza temporale tra una Messa ed un’altra. A tal fine la distanza tra l’inizio di una Messa e l’inizio di un’altra non può essere inferiore ai novanta minuti” (cf. Sin n. 129).

69

Nella celebrazione eucaristica si osservino le norme contenute nell’Ordinamento Generale del Messale Romano. Il rito va rispettato, senza variazioni o intromissioni indebite. I segni e i gesti siano veri, dignitosi ed espressivi, perché si colga la profondità del mistero; parlano da soli e non ammettono il prevaricare delle spiegazioni. C’è bisogno, insomma, di *“una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini”* (cf. CVMC n. 49).

70

Ci sia una preparazione accurata, che coinvolga varie *ministerialità*, nel rispetto di ciascuna, a cominciare da quella del sacerdote presidente, senza mortificare quelle dei laici.

71

Si valorizzino i riti di accoglienza e di introduzione. Il presidente dell'assemblea, introduca la celebrazione con parole familiari e cordiali che aiutano il popolo a costituirsi in assemblea liturgica.

72

La Parola di Dio sia davvero il dialogo tra Dio e l'assemblea, sia proclamata da lettori competenti e preparati (giovani o adulti, non bambini o ragazzi), nel rispetto della varietà dei ministeri (lettore, cantore o salmista, diacono e presbitero). Possibilmente si canti il Salmo responsoriale, o solo il ritornello, e l'acclamazione al Vangelo. Indispensabile per l'ascolto è un buon impianto di diffusione. Per la proclamazione si educino i lettori ad usare il Lezionario. Il luogo proprio della Parola è l'ambone. Si favorisca la *lectio continua* del Lezionario, evitando di interromperla di continuo con le letture delle memorie facoltative o obbligatorie.

73

L'omelia è parte integrante della celebrazione. Spetta ordinariamente al presidente dell'assemblea e può essere affidata anche al diacono. Deve essere sempre un commento attualizzante della Parola di Dio proclamata. La Parola va presentata rispettando il significato dei testi e tenendo conto delle condizioni dei fedeli, perché ne alimenti la vita. Si eviti in particolare il rischio del moralismo e di una lettura meramente socio-politica. È obbligatoria la Domenica e nei giorni festivi, raccomandata nei giorni feriali specialmente nelle ferie dei Tempi forti, Avvento, Quaresima e di Pasqua.

74

La Preghiera universale sia organizzata secondo lo stile proposto dall'Orazionale.

75

La presentazione dei doni sia sobria: pane, vino, acqua e offerte per i poveri. Si eviti di trasformare la processione offertoriale in una sfilata di oggetti "simbolici" non attinenti alla celebrazione eucaristica. Questi doni vengono deposti fuori dalla mensa eucaristica. Si evitino monizioni durante la processione delle offerte; si favorisca, invece, il canto dell'assemblea che accompagna la presentazione dei doni.

76

Possibilmente, i fedeli ricevano la Comunione con il pane consacrato nella stessa Messa e, nei casi previsti, facciano la comunione anche al calice.

77

I fedeli possono ricevere la Comunione in bocca o sulla mano. Non è consentito al fedele prendere con le proprie mani il Pane consacrato direttamente dalla pisside, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una persona all'altra.

78

È bene richiamare l'attenzione dei fedeli sull'osservanza del digiuno eucaristico.

79

La celebrazione ha un ritmo, che non tollera né fretta né lungaggini e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Si dia spazio al silenzio, durante l'atto penitenziale, dopo l'invito alla preghiera, dopo l'omelia, durante la consacrazione e dopo la Comunione.

80

Sia dia valore al canto. Tutta l'assemblea deve essere posta nelle condizioni di poter partecipare alla celebrazione cantando. Si ricorda che la scelta dei canti deve tener conto del momento celebrativo e della stagione liturgica. Si attingano i canti anche dal *Repertorio Nazionale. Canti per la Liturgia*.

81

Perché le celebrazioni siano dignitose e fruttuose se ne valuti il numero e gli orari, e la distribuzione nel territorio. Nel Decanato si effettui il coordinamento degli orari delle Messe, soprattutto delle chiese vicine, delle Rettorie e delle altre chiese aperte al culto. Il quadro di coordinamento sia affisso in tutte le parrocchie e nelle altre chiese del Decanato (*cf. Sin n. 139*). Nelle chiese non parrocchiali (Rettorie, confraternite, Istituti...) le celebrazioni devono essere programmate in orari non concomitanti con quelli della parrocchia del territorio. Normalmente, quando non sia opportuno abolire la Messa festiva, nelle chiese non parrocchiali è consentita una sola celebrazione festiva, salvo autorizzazione del Vescovo. Il Decano assicuri che, se non è possibile in tutte, almeno in alcune chiese del Decanato sia celebrata la Messa vespertina della domenica.

82

Se manca un numero sufficiente di sacerdoti, di diaconi e di accoliti, si istituiscano ministri straordinari della Comunione, secondo "l'istruzione diocesana sul ministero straordinario della Comunione" (*vedi Appendice IV, p. 99*).

83

In nessun caso è consentito trinare nei giorni feriali e celebrare la quarta messa nei giorni festivi, salvo dispensa della Santa Sede.

La binazione feriale è consentita solo quando si concelebra con il Vescovo o con un suo delegato, nei matrimoni e nelle esequie.

Nei giorni feriali non è consentito binare in modo sistematico se non con esplicita autorizzazione del Vescovo, anche quando il sacerdote abbia una cappellania o sia cappellano di una comunità religiosa.

84

Per le binazioni e le trinazioni si abbia cura di versare alla Curia l'offerta corrispettiva.

85

Nelle Domeniche e nei giorni festivi non deve mancare la Messa per il popolo.

86

Nelle Messe celebrate per i defunti, il ricordo del nome del defunto è da evitare nelle Domeniche e nei giorni festivi. Eventualmente si potranno ricordare i defunti nella Preghiera universale.

87

Per quanto riguarda le Messe con più intenzioni cumulate, esse possono essere celebrate solo due volte la settimana indicando chiaramente il giorno, il luogo e l'ora, previo accordo con gli offerenti. Il sacerdote potrà tenere per sé solo il corrispettivo dell'offerta diocesana di una Messa; ciò che resta deve essere versato alla Curia per le necessità della Diocesi. (*cf. MI*).

88

La santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo. Il tabernacolo sia inamovibile, solido, non trasparente e inviolabile. La chiave del tabernacolo sia custodita dal parroco in un luogo sicuro. In casi particolari, ove si ravvisa il rischio di profanazione, il parroco la sera trasferirà il Santissimo in un luogo sicuro della chiesa o della canonica.

89

Secondo la tradizione, arda sempre davanti all'altare una lampada a olio o un cero, segno di onore reso al Signore. Il tabernacolo sia collocato in luogo decoroso, centrale, adatto per l'adorazione e per la preghiera personale e comunitaria.

90

È bene incrementare la pia pratica dell'Adorazione (quotidiana, settimanale o mensile), delle Quarantore, delle Settimane eucaristiche e la partecipazione alla processione nella solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore.



Il Triduo pasquale

91


Per compiere convenientemente le celebrazioni del Triduo pasquale, si richiede un congruo numero di ministri e di ministranti. È molto conveniente che le piccole comunità religiose e altre comunità (gruppi, associazioni, movimenti) prendano parte alle celebrazioni del Triduo pasquale nelle chiese parrocchiali. Non è consentita, se non con l'esplicito permesso del Vescovo, la celebrazione del Triduo in altri luoghi diversi dalla parrocchia, né nelle Rettorie, nelle Cappelle e negli Oratori degli istituti religiosi, ad eccezione delle grandi Rettorie che ne faranno richiesta al Vescovo. Si fa assoluto divieto di celebrare la Veglia Pasquale riservata a gruppi particolari.

92

Oltre che nella parrocchia, il Triduo potrà essere celebrato: nei monasteri di clausura; nei luoghi, provvisti di chiesa o di cappella, ove alloggiano persone impedito dal recarsi in parrocchia (ospedali, carceri, case di riposo...). In questi luoghi si celebrerà il Triduo nella sua interezza (dalla Messa vespertina della Cena del Signore alla Domenica di Risurrezione).

93

I Rettori di chiese, non potendo celebrare il Triduo nelle Rettorie, mettano a disposizione delle parrocchie il loro ministero nell'ascolto delle confessioni e nella concelebrazione con i parroci.



I SACRAMENTI DELLA GUARIGIONE



Il Sacramento della Penitenza

94

Nella celebrazione del sacramento della Riconciliazione, sia nella forma personale che comunitaria, si osservino le norme definite dal “*Rito della Penitenza*”.

95

“*Nelle parrocchie si stabiliscano i giorni e gli orari in cui normalmente si ascoltano le confessioni personali e in cui si celebra comunitariamente il Sacramento della Riconciliazione*” (cf. *Sin n. 155*).

96

“*Fermo restando il diritto dei singoli fedeli alla celebrazione personale del Sacramento della Riconciliazione, si promuova, in particolare nei tempi di Avvento e di Quaresima, la celebrazione comunitaria del Sacramento con la confessione dei peccati e l'assoluzione individuale.*

L'assoluzione generale di più penitenti senza la previa confessione individuale dei peccati non è consentita se non nei casi previsti dal Can. 961 del Codice di Diritto Canonico” (cf. *Sin n. 154*).

97

“*Il luogo proprio per ricevere le confessioni è il sacro tempio. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale se non per giusta causa*” (cf. *Sin n. 158*).
I confessionali siano ben visibili ed espressivi del significato di questo sacramento.

98

“Nella celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, i presbiteri indossino le prescritte vesti liturgiche” (cf. Sin n. 159).

99

È opportuno che, durante la celebrazione delle messe, non sia celebrato il sacramento della Riconciliazione, per il quale devono essere stabiliti tempi opportuni (cf. Sin n. 130). Dove esigenze pastorali lo richiedano, tuttavia, è consentito che dei sacerdoti non concelebranti ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli. Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna (cf. RS nr. 76).

100

Almeno una volta al mese – primo venerdì di mese o altro giorno – è opportuno che i sacerdoti confessino gli ammalati e gli anziani accompagnati dai ministri straordinari della Comunione o da questi segnalati.

101

Si ricorda che per la remissione della censura legata ad alcuni peccati hanno la facoltà: l'Ordinario del luogo, il Penitenziere della Cattedrale e il Decano. Gli altri sacerdoti, per la remissione, devono chiedere la facoltà al Vescovo. Nei tempi di Avvento e di Quaresima tutti i sacerdoti godono della facoltà di rimettere la censura.



Il Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi

102

“L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo” (cf. Can. 1004).

103

Prima di un'operazione chirurgica si può dare all'infermo la sacra Unzione quando motivo dell'operazione chirurgica è un male pericoloso.

104

Nelle celebrazioni comunitarie del Sacramento, specie nella Giornata mondiale dell'ammalato, il parroco è tenuto a valutare in precedenza l'opportunità di ammettere al Sacramento quanti ne fanno richiesta. Per la dignità del Sacramento è opportuno che la celebrazione comunitaria sia preceduta da un'accurata catechesi e si eviti con ogni impegno di trasformare l'Unzione degli infermi nel sacramento della "terza età".

105

I cappellani degli ospedali, delle cliniche, delle case di cura e dei cronicari, che curano gli infermi, celebrino per tempo, cioè quando gli ammalati sono ancora coscienti, il Sacramento dell'Unzione.

106

La celebrazione nella forma individuale avvenga con la partecipazione dei familiari e di quanti assistono l'ammalato.

107

Nella visita agli infermi li si inviti a ricevere tempestivamente la sacra Unzione e il Viatico. In queste visite il sacerdote, in attesa di celebrare il Sacramento della sacra Unzione, potrà valorizzare le Benedizioni dei malati o degli anziani previste dal Benedizionale. Le medesime benedizioni potranno essere valorizzate anche nelle celebrazioni comunitarie parrocchiali.



I SACRAMENTI AL SERVIZIO DELLA COMUNIONE



L'Ordine sacro

108

“Per il conferimento del sacramento dell’Ordine e per l’istituzione dei ministri, nelle parrocchie dei candidati si effettui una settimana di preghiera e di preparazione affinché la comunità locale si renda conto del dono di Dio e accompagni i candidati nell’assunzione dei loro impegni” (cf. Sin n. 177).

109

La celebrazione del sacramento dell’Ordine, presieduta dal Vescovo, solitamente si compie nella Chiesa Cattedrale, come segno dell’unità della chiesa locale, o, in casi straordinari e con il consenso dell’Ordinario, nella chiesa parrocchiale dei candidati (cf. Sin n. 176).

110

L’Ordinazione sarà celebrata in Domenica o in un giorno festivo, favorendo la massima partecipazione delle comunità di provenienza dei candidati.

111

La celebrazione risplenda per sobrietà e decoro e si eviti ogni spettacolarizzazione.

112

Anche nelle feste per la celebrazione dei novelli sacerdoti è richiesta massima sobrietà. Si inizi il ministero presbiterale con gesti concreti di carità, rinunciando a paramenti e a calici costosi e ricercati.

113

Al fine di valorizzare i singoli ministeri e lo specifico di ogni celebrazione, si faccia in modo di non conferire, nella stessa celebrazione, a candidati diversi il ministero del lettorato e dell'accollitato. L'interstizio fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona sia almeno di un anno.



Il Matrimonio

LA PREPARAZIONE

114

L'educazione all'autentico amore non può ridursi al momento che precede immediatamente la celebrazione del sacramento, ma deve diventare il contenuto permanente della catechesi dei ragazzi e dei giovani (cf. *ESM* n. 62). *“La verità del Sacramento non può essere garantita da una preparazione affrettata e comunque solo dottrinale. Il grave impegno che i nubendi assumono reciprocamente, nei confronti dei figli futuri e nei confronti della comunità cristiana, esige che tempestivamente si avvii la catechesi prematrimoniale e che essa sia condotta da catechisti maturi nella fede e nella vita cristiana e familiare”* (cf. *Sin* n.113/c).

115

“La preparazione al sacramento del matrimonio sia effettuata normalmente nelle singole parrocchie. È consentito, tuttavia, che si tengano corsi meglio articolati ed approfonditi a livello interparrocchiale o decanale, previo accordo tra i parroci e sotto la responsabilità del Decano” (cf. *Sin* n. 165). Si faccia in modo che simili itinerari vengano proposti nel decanato durante tutto il corso.

116

La partecipazione ai corsi o itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata come moralmente obbligatoria. Sarà, quindi, necessario non dispensare facilmente da tale partecipazione, ma presentarla come un dovere di coscienza di ciascun fidanzato. Nello stesso tempo occorrerà essere attenti a quanti per motivi oggettivi (come nel caso degli immigrati, dei pendolari, di chi ha turni di lavoro non programmabili secondo il calendario dei corsi e degli itinerari) non potessero partecipare, e prevedere per loro forme diverse di accompagnamento e di confronto. Nei riguardi di coloro che, invece, intendessero tralasciare questo cammino senza motivi oggettivi, è necessario un supplemento di attenzione e di dialogo per aiutarli a cogliere la superficialità e la immaturità del loro atteggiamento e della loro scelta (*cf. DPF n. 63*).

117

Gli incontri di preparazione al matrimonio non si riducano a un ciclo di lezioni o di conferenze, ma siano momenti di evangelizzazione e di catechesi e partano dalla realtà umana vissuta dai fidanzati, illuminandola e interpretandola con l'annuncio del Vangelo.

Gli itinerari siano condotti con serietà di impostazione, di contenuto e di metodo; da parte dei presbiteri e delle coppie animatrici si creino le condizioni e un clima favorevole e si diffonda la testimonianza di quanti hanno già fatto questa esperienza.

118

“Circa i tempi della preparazione immediata, normalmente essa deve iniziare almeno tre mesi prima delle nozze. È auspicabile che i fidanzati siano invitati a presentarsi al parroco almeno un anno prima della data prevista per le nozze. In questo modo risulterà certamente più agevole sia individuare e proporre il cammino comunitario di preparazione più adatto per ogni coppia di fidanzati, sia collocare nei momenti più adeguati i pur necessari colloqui con il parroco” (*cf. DPF n. 61*).

119

Quanto al numero degli incontri di preparazione e alla durata dell'intero itinerario, essi coprano un tempo prolungato, comunque non siano meno di dodici. Nell'approssimarsi nella data delle nozze, venga proposto anche un momento più prolungato di preghiera o di “*ritiro spirituale*”, che aiuti i futuri sposi a vivere il mistero del loro amore.

120

Il parroco interessato conduca l'istruttoria matrimoniale secondo le prescrizioni canoniche. Particolare cura sia riservata all'esame dei nubendi, il quale, di norma, suppone la conclusione dell'itinerario o corso per i fidanzati.

121

Il processetto matrimoniale deve essere istruito dal parroco o da un altro sacerdote della parrocchia (con colloquio separato tra i nubendi), mai da laici, trattandosi non di un atto puramente burocratico, ma di un grave ministero pastorale, occasione di incontro, di dialogo e di comunione pastorale (cf. *Sin n. 166*).

122

Accanto agli itinerari comunitari, restano sempre necessari e insostituibili i colloqui con il proprio parroco. Essi rappresentano un momento importante e privilegiato di personalizzazione del dialogo con la coppia, sia per l'impostazione del cammino da compiere, il suo accompagnamento e la sua verifica, sia per una più puntuale catechesi della celebrazione del Matrimonio, sia per affrontare specifici casi di coscienza o problemi giuridici. In questi incontri si avrà cura di preparare insieme al parroco la celebrazione del Matrimonio e di accostarsi per tempo al Sacramento della Penitenza. Il colloquio con il parroco deve essere sempre ispirato al criterio della carità pastorale, nella quale si coniughino adeguatamente attenzione alle persone e rispetto delle norme canoniche e civili (cf. *DPF n. 64*).

123

Considerata la mentalità del popolo circa il Matrimonio e la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare, alla luce della fede, il significato evangelico del vicendevole amore dei futuri sposi. Anche l'informazione sui requisiti giuridici, riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio, può essere utile a promuovere tra i fidanzati una fede viva e un amore fecondo per costituire una famiglia cristiana.

LA CELEBRAZIONE

124

Si curi che la celebrazione del Sacramento risulti veramente occasione di evangelizzazione. Già durante le fasi finali della preparazione al Matrimonio si introducano i nubendi alla liturgia del Matrimonio; si invitino i fi-

danzati a leggere le pagine scritturistiche proposte dal Lezionario e li si aiuti nello scegliere le letture più consone alla loro situazione spirituale.

125

Si compia ogni sforzo perché, senza rinunciare alla gioia e alla festa che devono connotare questi momenti, sia garantito un clima di raccoglimento e di partecipazione.

126

Per la celebrazione del Matrimonio ci si attiene al nuovo Rituale e al nuovo Lezionario.

127

È proibito celebrare il Matrimonio di domenica. La forma normale ed ordinaria per la celebrazione delle nozze avviene durante la Messa, per l'intimo legame che esiste tra l'Eucaristia e il Matrimonio. Tuttavia, quando la scelta cristiana dei nubendi appare ancora incerta, o quando uno dei nubendi non è disposto ad accostarsi alla Comunione, si celebra il Rito del Matrimonio nella Liturgia della Parola. Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, o tra un cattolico e un non battezzato, si deve scegliere il rito della celebrazione della Parola (*cf. RM n. 29*).

128

Quando la celebrazione del Matrimonio avviene nella Messa, colui che presiede riceve il consenso e benedice gli sposi. Questo non è consentito ad altro sacerdote presente al sacro rito. Il diacono presiede solo il rito celebrato con la Liturgia della Parola.

129

Non è opportuno che siano gli sposi a proclamare la Parola di Dio, in quanto sono proprio loro i primi destinatari della Parola proclamata.

130

Durante la Preghiera eucaristica gli sposi restano al loro posto; non è consentito che siano all'altare con il sacerdote né che si autocomunichino o che si comunichino scambievolmente.

131

Prima dei riti di conclusione si leggono gli articoli del Codice Civile e dopo la celebrazione, si dà lettura dell'Atto di matrimonio. Quindi gli sposi, i testimoni e il sacerdote o il diacono lo sottoscrivono: le firme possono essere apposte sia davanti al popolo sia in sacrestia; mai però sull'altare (*cf. RM n. 94*).

132

Non è consentito il rito della “*incoronazione degli sposi o della velazione*”, non essendovi consuetudine nella nostra Diocesi (cf. RM nn. 78; 84). I ministri di altri Riti presenti in Diocesi usino il rito della “*incoronazione degli sposi o della velazione*” solo quando celebrano nelle loro comunità.

133

“*Nel caso che, nella medesima giornata, si effettuino più matrimoni, si esortino i fedeli alla celebrazione comunitaria, senza moltiplicazione superflua di celebrazioni e senza spreco inutile di risorse*” (cf. Sin n.175). In ogni caso non è consentito di celebrare nella stessa chiesa più di due matrimoni nello stesso giorno.

134

Si inviteranno i nubendi, specie le spose, nel giorno delle nozze ad un abbigliamento decoroso e sobrio. Tale invito va esteso anche agli invitati. Sarebbe opportuno che durante gli incontri di preparazione fosse consegnato ai nubendi un pro-memoria che li aiuti nella sobrietà e nel decoro.

135

“*La celebrazione delle nozze è giustamente anche un momento di festa, un incontro di famiglia e di amici. Ma la festa non è il lusso e non si identifica con lo spreco. In ogni caso, se vuole essere cristiana, non può mai diventare offensiva e umiliante per i poveri, né può essere scambiata in cerimonia folkloristica o trasformata in uno spettacolo profano. Gli sposi siano, perciò, aiutati a valutare e scegliere responsabilmente il modo per esprimere la loro gioia e insieme per limitare ciò che è solo esteriore e per rifiutare ciò che è spreco. Siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, mediante gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo o malato, per chi è più abbandonato*” (cf. DPF n. 78).

136

Il parroco abbia cura di notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio alla parrocchia di battesimo degli sposi.

IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

137

La celebrazione del matrimonio avvenga normalmente nella chiesa parrocchiale di uno dei nubendi. Gli sposi possono scegliere la parrocchia

della sposa o quella dello sposo o quella di elezione o quella in cui fisseranno la loro residenza (cf. *Sin nn. 53, 49*). In caso di indisponibilità di chiese alternative nel territorio della parrocchia, è abilitato a ricevere la licenza per la celebrazione del Matrimonio, nell'ambito di ciascun Decanato, un tempio designato stabilmente dal presbiterio decanale, e, nell'ambito diocesano, le Basiliche (cf. *Sin n. 51*).

Nessun motivo di prestigio, di solennità o di comodità può far derogare da tali disposizioni. Solo per validi motivi di necessità o di convenienza pastorale, il matrimonio può essere celebrato in altre chiese. I parroci esortino i nubendi a non celebrare il matrimonio in chiese diverse da quelle indicate.

138

È espressamente proibita la celebrazione del matrimonio negli Oratori, nelle Cappelle private, gentilizie e nei locali degli alberghi, dei ristoranti e nei giardini.

L'ADDOBBO

139

Nell'apparato esteriore non si faccia nessuna distinzione di persone private e di condizione sociale: il Rito sia dignitoso e uguale per tutte le coppie di sposi, perché maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la medesima dignità di tutti i fedeli.

140

“L'addobbo consentito per la celebrazione del Matrimonio, è il seguente: pochi vasi di fiori all'altare; due corbeilles di fiori all'ingresso del presbiterio o ai lati della sede degli sposi; l'inginocchiatoio per gli sposi, gli scanni o le sedie per i testimoni; il tappeto-guida dalla porta del tempio al presbiterio” (cf Sin n. 169).

141

Non è consentito cambiare addobbo quando è prevista la celebrazione di più matrimoni nella stessa chiesa. Per motivi di sobrietà è quanto mai opportuno favorire la condivisione delle spese tra le coppie.

142

Dove è possibile, gli inginocchiatoi degli sposi siano collocati fuori dal presbiterio in prossimità dell'assemblea liturgica.

È vietato porre drappi all'ingresso della chiesa, ornare il corridoio della navata con fiori, nastri, colonne, piante, cesti di fiori e di frutta.

143

Per l'addobbo, gli sposi possono trattare direttamente con un addobbatore di loro scelta attenendosi tassativamente alle indicazioni di cui sopra. Il parroco vigili perché l'addobbo resti nei limiti della sobrietà e del decoro.

MUSICHE E CANTI

144

Le musiche e i canti siano di aiuto a vivere il mistero che viene celebrato e favoriscano la preghiera e la partecipazione di tutti. Non siano occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone.

145

I brani musicali siano scelti dal vasto repertorio della musica sacra e concordati con il parroco e l'organista. Il suono e il canto devono aver luogo soltanto nei momenti consentiti della celebrazione. Sono ammessi i canti della comunità orante ispirati al mistero celebrato. La musica riprodotta, non essendo espressione viva della comunità orante, non può essere ammessa. Si evitino di introdurre nella celebrazione elementi di carattere profano. Pertanto musiche o canti non composte per la celebrazione liturgica (come l'Ave Maria di Schubert o di Gounod), se proprio sono richieste, siano collocate solo dopo i riti di conclusione (*cf. Sin n. 170*).

146

Durante la Preghiera eucaristica non si sovrapponga il canto o la musica.

RIPRESE FOTOGRAFICHE

147

“Per le riprese fotografiche e cinematografiche, il parroco stabilisca le opportune intese con gli operatori definendo i luoghi e i momenti delle riprese. In ogni caso la celebrazione non deve essere intralciata, né devono essere distratti i partecipanti” (*cf. Sin n. 271*).

Si seguano le indicazioni contenute nell'istruzione pubblicata in *Appendice, pag. 111*.

L'OFFERTA

148

Nella consapevolezza che questo è un aspetto delicato, che suscita spesso scandalo tra i fedeli, si faccia in modo che non si leghi l'offerta alla celebrazione dei sacramenti e, nello stesso tempo, si educi la comunità al sostegno economico della parrocchia. Al fine di dare un orientamento in tale materia, si stabilisce che, per la celebrazione del Matrimonio, il parroco o il rettore non può richiedere un'offerta superiore a euro 150, comprensiva anche delle spese degli atti preliminari alla celebrazione (processetto matrimoniale).

Nel caso che la celebrazione avvenga in una parrocchia diversa da quella degli sposi, il parroco che ha curato l'istruttoria e concede la licenza, potrà richiedere un'offerta libera, ricordando ai nubendi che la parrocchia vive della generosità dei fedeli.

149

I parroci o rettori non assumano l'incarico di trattare con i fiorai, gli addobbatori e i musicisti ma lascino tale incombenza agli interessati e vigilino perché si resti nei limiti della sobrietà e del decoro” (cf. *Sin n. 172*).

150

Non è lecito mettere a disposizione i locali delle Opere parrocchiali e degli Istituti religiosi per ricevimenti nuziali.

MATRIMONI MISTI E INTERRELIGIOSI

151

Per il matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata non cattolica (Matrimonio detto “misto” o “interconfessionale”) e per il Matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata (Matrimonio detto “interreligioso”) si seguano le indicazioni contenute in *Appendice, p. 93*.

Nel caso dei matrimoni tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, “è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all'educazione dei figli”. (cf. *DPF n. 89*).

IL MATRIMONIO DI BATTEZZATI NON CREDENTI

152

“Grande attenzione sia riservata ai cosiddetti «battezzati non credenti», cioè a coloro che, pur chiedendo il matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non sono propriamente di fede o perché si tratta di nubendi che dichiarino esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato di notorio abbandono della fede.

Il parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Quando tutti i tentativi per ottenere un segno di fede, sia pure germinale, risultassero vani e i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, la doverosa decisione di non ammettere al sacramento costituisce un gesto di rispetto di chi si dichiara non credente e un gesto di attesa e di speranza” (cf. DPF nn. 84-87).



BASILICA CAPITOLARE DI S. RESTITUTA
Interno del battistero di S. Giovanni in Fonte
Figura di santo martire

ALCUNI SACRAMENTALI



Le Esequie

153

Nelle esequie la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati con il Battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell'anima, vengano accolti con i santi e gli eletti del cielo, mentre il corpo aspetta la beata speranza della venuta di Cristo e la risurrezione dei morti (*cf. RE n. 1*).

154

Ricordino tutti, e specialmente i sacerdoti, che quando nella liturgia esequiale raccomandano a Dio i defunti, hanno anche il dovere di rianimare nei presenti la speranza, di ravvivare la fede nel mistero pasquale e nella risurrezione dei morti; lo facciano però con delicatezza e con tatto, in modo che, nell'esprimere la comprensione materna della Chiesa e nel recare il conforto della fede, le loro parole siano di sollievo al cristiano che crede, senza urtare l'uomo che piange (*cf. RE n. 17*).

155

All'annuncio della morte di un fedele, per la celebrazione delle esequie, i parroci si rechino a casa del defunto per confortare i familiari e concordare con loro la celebrazione delle esequie.

156

La Messa esequiale può essere celebrata tutti i giorni eccetto le solennità di precetto, il Giovedì santo, il Triduo pasquale e le Domeniche di Avvento, Quaresima e di Pasqua. Il parroco consenta, laddove è possibile, la celebrazione della Messa esequiale.

157

Nelle Domeniche di Avvento, Quaresima e di Pasqua è consentito sostituire una lettura con una di quelle proposte dal Lezionario dei defunti. Invece, quando si celebrano le esequie in una Domenica del Tempo Ordinario, è consigliabile mantenere le letture della liturgia festiva, specie quando il loro contenuto illumina il mistero della sofferenza e del dolore e fa risaltare la luce pasquale della morte e risurrezione del Signore.

158

Nelle esequie particolare importanza riveste l'omelia. Questa dovrà essere necessariamente breve nel rispetto della situazione di dolore dei familiari del defunto. Si eviterà di trasformare l'omelia in un elogio funebre. Essa è anzitutto annuncio del mistero pasquale e della speranza cristiana. Non è consentito sostituire l'omelia con pensieri o scritti del defunto.

159

Al momento del congedo si eviterà di proporre interventi di amici e familiari del defunto. In ogni caso è bene che il parroco conosca anzitempo il testo che si vuole proporre all'intera assemblea. Le commemorazioni civili si terranno fuori della chiesa.

160

Non si tralasci nei Riti di commiato l'aspersione, in ricordo del Battesimo, e l'incensazione, per ricordare che il corpo del defunto è stato tempio dello Spirito Santo.

161

Si educino i fedeli ad evitare esagerazioni di fiori, e a destinare il corrispondente per opere di carità e di beneficenza.

162

I parroci vigilino affinché nessun soggetto diverso dalla parrocchia (ad esempio, le pompe funebri) riscuota l'offerta in nome della stessa.

163

Si fa divieto di far sostare, per la notte, nelle chiese aperte al culto, specie se parrocchiali, le salme dei defunti. Tuttavia, in particolari circostanze e con il consenso del parroco (e del padre spirituale), è possibile permettere

la sosta della salma in una chiesa della congrega nel territorio parrocchiale. Ciò sia concesso a puro titolo di carità.

164

La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti. Tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (cf. *Can. 1176*).

165

Il fedele che abbia scelto la cremazione del proprio corpo ha diritto alle esequie ecclesiastiche.

166

La celebrazione liturgica delle esequie preceda la cremazione. I riti, nella Messa o nella Liturgia della Parola, sono i medesimi previsti per il caso della sepoltura.

167

Qualora, eccezionalmente, accada che la cremazione preceda le esequie e queste vengano richieste con la presenza dell'urna cineraria, ci si attenga alle seguenti indicazioni: le ceneri siano poste su un tavolo collocato fuori del presbiterio; per evidenziare la distinzione che sussiste tra il corpo del defunto e le sue ceneri, nel rito di commiato si omettano l'aspersione e la incensazione; il ministro si renda disponibile per l'accompagnamento liturgico della deposizione dell'urna cineraria e per la preghiera di benedizione del sepolcro.

168

Qualora il defunto abbia espresso prima della morte la chiara volontà di far disperdere le proprie ceneri o conservare l'urna in un luogo diverso dal cimitero, si dovrà appurare se essa sottointenda il disprezzo della fede cristiana. In questo caso, non si potranno concedere le esequie ecclesiastiche.

Si seguano, comunque, le disposizioni della Cei nel nuovo Rito delle esequie.



Disposizioni per i cimiteri

169 Nelle Chiese cimiteriali, nei giorni feriali, è consentita una sola celebrazione eucaristica. Pertanto in questi giorni è assolutamente proibito binare nelle dette chiese.

170 In Domenica e nei giorni festivi, sono consentite due celebrazioni eucaristiche.

171 Non sono consentite celebrazioni in occasioni del trigesimo e dell'anniversario, sia nelle chiese cimiteriali, sia nelle cappelle gentilizie.

172 Nei giorni in cui è consentita la celebrazione eucaristica, è assolutamente vietata la celebrazione della Messa con molte intenzioni.

173 Si fa assoluto divieto girare per il Cimitero per benedire le salme e i sepolcri. I cappellani si recheranno una volta al giorno a benedire le salme in attesa della sepoltura. Si raccomanda vivamente di prevedere un dignitoso momento celebrativo, senza trascurare la proclamazione della Parola di vita ai presenti che sono nel dolore e nel lutto. Non sono consentite benedizioni a singole salme e a singoli sepolcri.

174 I cappellani non possono recarsi nelle Arciconfraternite del Cimitero per la celebrazione della Messa nel primo lunedì del mese, il 2 novembre, il 26 dicembre e il lunedì in albis.

175 Si fa assoluto divieto ai Cappellani di celebrare la S. Messa nelle cappelle gentilizie.

I sacerdoti provenienti da altre diocesi per celebrare devono richiedere l'autorizzazione al Vicario generale.

176

L'offerta per la celebrazione della S. Messa è quella stabilita dalla Diocesi (euro dieci). Ogni abuso sarà causa di gravi sanzioni canoniche.

177

I Cappellani cureranno anche il decoro delle Chiese loro affidate.

178

I Cappellani, infine, non trascureranno, prima della celebrazione della Messa, di ascoltare le confessioni.

179

Non è consentito ai cappellani del Cimitero svolgere atti che sono propri delle Parrocchie (quali ad esempio: emettere certificati di preparazione ai Sacramenti o di idoneità dei padrini per il Battesimo e la Cresima).



Le benedizioni

180


Per le benedizioni, che sono vere e proprie azioni liturgiche si usi il Benedizionale. Nelle benedizioni si dia la priorità all'ascolto della Parola di Dio, senza la quale i segni esterni rischiano di scadere a riti magici.

181

È opportuno ricorrere al Rito delle benedizioni, laddove viene richiesto un momento celebrativo tale da non giustificare la celebrazione della Messa.

182

È particolarmente raccomandata la benedizione alle famiglie, nel contesto della visita del parroco nelle loro case.



NORME VARIE



Pietà popolare

183

Le varie espressioni di pietà popolare, le feste e le processioni si svolgono secondo le direttive contenute nella “Istruzione Diocesana sulla pietà popolare, feste e processioni” (*vedi Appendice p. 81*), sotto la vigilanza del Decano.



Lo spazio e l'arredo liturgico

184

Per la celebrazione dell'Eucaristia, il popolo di Dio si riunisce di solito nella chiesa oppure, se questa manca o è insufficiente, in un altro luogo decoroso che sia tuttavia degno di un così grande mistero. Le chiese, o gli altri luoghi, siano adatte alla celebrazione delle azioni sacre e all'attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i luoghi sacri e gli oggetti che servono al

culto siano davvero degni, belli, segni e simboli di realtà celesti (*cf. OGMR n. 288*).

185

L'arredamento della chiesa si ispiri a una nobile semplicità, piuttosto che al fasto (*cf. OGMR n. 292*).

186

La natura e la dignità del luogo sacro, e di tutta la suppellettile, devono favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che si celebrano.

187

I partecipanti alle celebrazioni liturgiche, siano istruiti con opportune catechesi, a comprendere il significato dei vari spazi liturgici (altare, ambone, sede del presidente, fonte battesimale, luoghi per la celebrazione del sacramento della penitenza, per la custodia della Eucaristia, posti per i fedeli, per la "*schola cantorum*" e per l'organo). Questi luoghi siano custoditi con pulizia e decoro.

188

La Chiesa, ispiratrice e promotrice di opere d'arte, custodisce gelosamente i suoi beni culturali storico-artistici. La Chiesa ha il diritto-dovere di tutelare questi beni.

189

La tutela e la valorizzazione dei beni artistici esistenti nelle chiese e nei conventi della nostra arcidiocesi impongono il problema della conservazione. Le chiese che conservano opere di notevole interesse storico-artistico provvedano ad installare un vero e proprio impianto antifurto. Qualora mancassero i requisiti di sicurezza, si provveda dai responsabili a rimuovere le opere d'arte per depositarle nel Museo Diocesano. In caso di furto, si sporga immediata denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza e se ne dia contemporaneamente segnalazione alla Curia Arcivescovile comunicando la notizia al Vescovo, tramite il Vicario Episcopale del Settore Edifici di Culto.

190

In nessun caso è consentito alienare oggetti di valore artistico o storico appartenenti al patrimonio culturale della diocesi, fossero anche oggetti deteriorati o fuori uso per la recente riforma liturgica.

191

Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore ar-

tistico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

192

Periodicamente si faccia una verifica di controllo alle strutture murarie da parte di tecnici. Grondaie e canali vanno verificati ad ogni fine estate, prima che i violenti temporali arrechino gravi danno alle strutture. Va controllato spesso anche lo stato delle coperture onde prevenire eventuali infiltrazioni di acque piovane. Opportuno è anche il controllo dell'impianto elettrico. Un'oculata e periodica verifica di cornicioni, stucchi e intonaci eviterà improvvise cadute di pezzi dall'alto.

193

Per il restauro di opere d'arte, di suppellettili, dell'aula liturgica e di altri ambienti si proceda solo dopo aver consultato e ottenuto le opportune indicazioni dal Vicario Episcopale del Settore Edifici di Culto che interesserà l'Ufficio Liturgico Diocesano e l'Ufficio dei Beni Culturali. Pertanto non è consentito ad alcuno procedere di propria iniziativa, apportare modifiche anche lievi all'edificio di culto o rimuovere opere d'arte senza le autorizzazioni degli Organismi competenti religiosi e civili.

194

Ogni progetto di adeguamento delle chiese deve essere presentato per le autorizzazioni al Vicario Episcopale del Settore Edifici di Culto e all'Ufficio Liturgico Diocesano.

195

A cura del Vicariato degli Edifici di Culto, e dell'Ufficio Liturgico Diocesano si promuovano occasioni formative, soprattutto in campo liturgico, per gli artisti e i progettisti interessati alla costruzione, ristrutturazione o restauri di edifici di culto.

196

Per tutti i lavori di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione degli edifici di culto e locali annessi, il parroco deve attenersi alle norme vigenti canoniche e civili. In ogni caso deve avvalersi della consulenza dei competenti Uffici di Curia.

197

Salvo motivi riconosciuti legittimi dal Vescovo, il tempio parrocchiale deve rimanere aperto a disposizione dei fedeli tutti i giorni, mattino e sera. Si abbia cura che, particolarmente la Domenica pomeriggio, sia garantita l'apertura di alcune chiese del territorio, provvedendo, se non è prevista

la Messa, alla celebrazione dei Vespri o ad altro momento di preghiera comunitaria.

198

L'utilizzo del suono delle campane è disciplinato secondo le seguenti indicazioni: nei soli orari diurni (comunque, non prima delle ore otto); i rintocchi abbiano una breve durata; il suono sia di moderata intensità.



CONCLUSIONE

È necessario che, attraverso un responsabile nominato dal Vescovo, si eserciti la vigilanza sull'osservanza delle norme, pena la loro assoluta vanificazione.

I parroci siano vigilanti nell'osservanza di queste norme, e siano solleciti nel far comprendere ai fedeli le motivazioni che le ispirano.

Il Decano, con l'autorità conferitagli dal Vescovo, vigili, con dolcezza e fermezza, sull'osservanza delle norme. Si provveda che una sintesi di esse, nei punti ritenuti più opportuni, sia affissa all'albo delle parrocchie.

Nei casi di applicazione controversa delle norme a situazioni particolari, si faccia riferimento, come ultima istanza al Vescovo, tramite il Vicario generale e gli Uffici di Curia.

Le Norme siano oggetto di incontri formativi nei presbiteri decanali, per assimilarne lo spirito e favorire la comunione. Esse, se applicate da tutti e a tutti i livelli, favoriranno un autentico rinnovamento ecclesiale.

La fedeltà alle norme, come espressione di comunione e di disciplina ecclesiale, richiederà da parte di tutti qualche sacrificio. Lo esige la verità dei sacramenti. In particolar modo i pastori sappiano contemperare fedeltà alla disciplina e saggezza pastorale, per il "bene delle anime", che nella chiesa è "legge suprema".

APPENDICI



BASILICA CAPITOLARE DI S. RESTITUTA
Interno del battistero di S. Giovanni in Fonte
La Traditio legis



I

Orientamenti e norme circa il Catecumenato degli Adulti e dei Fanciulli in età scolastica

1. **Premessa.** Il piano pastorale diocesano ci esorta a trasmettere la fede, partendo dalla comunione a tutti i livelli: «dalla comunione intra e inter ecclesiale si parte per annunciare il Kerigma. È l'amore di Cristo che ci spinge ad essere presenti tra la gente, in tutte le differenti situazioni sociali e culturali, sempre vicini a chi vive lontano o in disparte. Anche nella nostra Chiesa c'è bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede»¹. Questo primato all'*evangelizzazione* va inteso sia nella prospettiva di chi ha ricevuto i germi della fede con i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, ma bisognoso di risvegliarla, sia nella prospettiva di chi non ha ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione Cristiana e che, da adulti, chiedono il Battesimo.

Tale fenomeno, ampiamente riscontrato in molte diocesi d'Italia, è presente anche nella nostra Chiesa, sebbene con sfumature diverse.

A questa nuova realtà appartengono sia italiani, che non hanno ricevuto il Battesimo da bambini per ragioni di appartenenza dei genitori ad altre religioni o assenza di motivazioni spirituali e culturali, sia stranieri provenienti da contesti storicamente cristiani, ma che, a causa di regimi politici atei, non hanno ricevuto il Battesimo.

Nella nostra Chiesa di Napoli, da tempo, gli adulti che ogni anno chiedono il Battesimo sono in graduale aumento. I dati a disposizione non permettono un'analisi dettagliata di un fenomeno che cresce nella sua

¹ PPD, 32.

problematicità, che registra una frammentazione nella prassi pastorale di accompagnamento.

Altro fenomeno presente in Diocesi è dato da quei fanciulli che, presentati dai genitori per iniziare il cammino di preparazione all'ammissione alla mensa eucaristica, risultano essere senza Battesimo. Di fronte a questa mutata situazione è necessaria un'analisi più accurata, una specifica attenzione a riguardo.

Per tanto, in linea con il Piano Pastorale Diocesano (p. 36), vengono consegnati alla comunità diocesana i seguenti *orientamenti e norme pastorali*.

Tali orientamenti, elaborati a partire dal *Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti* (RICA) e dalle *Tre Note della Cei sull'Iniziazione Cristiana*, vogliono garantire una prassi uniforme, per accompagnare "le nuove situazioni", e anche per riscoprire lo stile catecumenale nella catechesi.

L'Episcopato italiano, infatti, afferma che: *«Il ripristino del catecumenato costituisce una singolare opportunità per ravvivare la comunità e per ripensare la propria pastorale. Di fatto sollecita la comunità ad un nuovo impegno missionario ed aiuta tutti i battezzati ad approfondire la loro vocazione di testimoni e annunciatori del Vangelo e stimolo per riscoprire una ricca ministerialità. Favorisce la scoperta e l'attuazione del ruolo materno della Chiesa che, attraverso la comunità e i singoli fedeli, accoglie i nuovi credenti, si interessa alla loro formazione, li accompagna spiritualmente, per poi generarli a vita nuova con il Battesimo.*

È occasione preziosa per tutti i fedeli battezzati per ripensare ed approfondire la propria scelta cristiana, a scoprire il legame vitale fra catechesi e liturgia e a promuovere una seria valorizzazione dell'anno liturgico, soprattutto della Quaresima e della Pasqua.

Infine, la scelta e l'attuazione dell'itinerario catecumenale per gli adulti che si preparano al Battesimo diventa esperienza esemplare ed invito a rinnovare la catechesi e la formazione cristiana in tutte le età»².

Il presente testo consta di due parti: la prima, introduttiva sui principi teologici; la seconda che contiene le indicazioni operative da seguire per l'accompagnamento dei catecumeni.

² Cei, *L'Iniziazione Cristiana degli Adulti, orientamenti per il catecumenato degli adulti*, 52.

I Parte INTRODUZIONE

2. Il Vescovo, principale dispensatore dei misteri di Dio

Il Vescovo, in quanto principale dispensatore dei misteri di Dio e, nello stesso tempo, regolatore di tutta la vita liturgica nella Chiesa a lui affidata³, presiede la celebrazione del Battesimo, è il ministro originario della Confermazione⁴, ed è la guida di tutta l'Iniziazione Cristiana, coadiuvato dai parroci, diaconi e catechisti.

La tradizione ecclesiale ha sempre considerato questo ufficio pastorale proprio del Vescovo tanto da affermare, con S. Ignazio di Antiochia: «*Non è lecito battezzare senza il vescovo*»⁵.

Questa particolare attenzione viene sottolineata nel RICA dove è chiaramente espresso che sia il Vescovo a curare in modo particolare l'Iniziazione Cristiana degli adulti e ne celebri le tappe principali.

È auspicabile che nella solenne Veglia pasquale e, per quanto è possibile, durante la visita pastorale, il Vescovo amministri i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana non solo agli adulti ma anche ai bambini⁶. Spetta a lui “*determinare, regolare e valorizzare personalmente, o per mezzo di un delegato, l'istruzione pastorale dei catecumeni ed ammettere i candidati all'elezione e alla celebrazione dei sacramenti*”. Celebrerà egli stesso, inoltre, per quanto sia possibile, “*come presidente della liturgia quaresimale, il rito dell'elezione, e nella Veglia pasquale conferisca i sacramenti dell'Iniziazione. Infine, nella sua cura pastorale, affidi a catechisti veramente degni e opportunamente preparati, la celebrazione degli esorcismi minori*”⁷. Per il valore che il rito possiede, il Vescovo può riservare a sé l'elezione o l'iscrizione del nome e, a seconda delle circostanze, anche la consegna del simbolo, della preghiera del Signore e la stessa celebrazione dell'Iniziazione Cristiana, sebbene con l'opportuno ausilio dei presbiteri e dei diaconi. Può compiere anche gli altri riti, così come è indicato nel RICA, ogni volta che lo riterrà necessario e lo richieda la situazione.

³ Cfr. SC, 41; CD, 15.

⁴ Cfr. LG, 26.

⁵ *Ai cristiani di Smirne*, 8, 2: ed. Funk, I, p. 283.

⁶ Cfr. RBB. *Introduzione generale*, n. 12.

⁷ RICA, 44.

3. Il Battesimo degli adulti

La missione evangelizzatrice della Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura ed a testimoniare l'amore di Dio nel mondo, più che mai si manifesta nella sollecitudine che il Vescovo e la comunità ecclesiale devono avere verso gli adulti non battezzati che chiedono di diventare cristiani.

Per tali ragioni, l'accoglienza di richieste da parte di adulti dovrà trovare nella comunità ecclesiale grande considerazione, organizzando un cammino per accompagnare con amore e rispetto coloro che chiederanno i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, un cammino che permetterà ai richiedenti di riflettere sulla scelta che hanno intenzione di compiere e consentirà alla comunità, attraverso i suoi catechisti, di approfondire le motivazioni della stessa.

Il percorso di preparazione potrà constare di quattro tempi:

- tempo della prima evangelizzazione o precatecumenato;
- tempo del catecumenato;
- tempo della purificazione e illuminazione;
- tempo della mistagogia.

Il passaggio da un tempo all'altro avverrà attraverso la celebrazione di un rito liturgico (*RICA*, 6):

- rito dell'ammissione al Catecumenato: passaggio dal tempo della prima evangelizzazione al tempo del catecumenato;
- rito dell'elezione o iscrizione del nome: passaggio dal tempo del catecumenato al tempo della purificazione e dell'illuminazione;
- rito della celebrazione dei sacramenti: passaggio dal tempo della purificazione e dell'illuminazione al tempo della mistagogia.

Una descrizione dettagliata dei tempi e dei riti è riportata nel paragrafo successivo.

Il cammino del catecumeno comporta un forte coinvolgimento della comunità ecclesiale, e in particolare della parrocchia. Essa rimane il luogo che accoglie i catecumeni e li guida durante l'intero cammino. Ad essa dovranno fare riferimento tutti gli organismi ecclesiali che riceveranno richieste dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana.

4. Il cammino dell'iniziazione cristiana degli adulti

4.1 Il tempo della prima evangelizzazione o precatecumenato

Il precatecumenato inizia con la richiesta di poter ricevere i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana da parte di «colui che mostra una certa propensione

per la fede cristiana» (*RICA*, 12) ed ha una durata variabile, in quanto dipende dall'intensità e volontà del candidato ad essere ammesso al catecumenato.

Sotto la guida del parroco che accoglie la richiesta, inizia un itinerario di discernimento per valutare e capire le motivazioni del richiedente.

È un tempo caratterizzato da un intenso dialogo in cui si comincia a proporre una riflessione su Dio e sul mistero della Morte e Resurrezione di Gesù Cristo.

La valutazione del candidato dipende dal contesto e dalla storia del candidato stesso, tuttavia alcuni criteri basilari devono essere presi in considerazione durante il processo di maturazione della conversione:

- accettazione di un inizio di appartenenza alla Chiesa (non basta un vivo interesse per il Vangelo, ma bisogna accettare la ricerca evangelica in seno ad una comunità ecclesiale);
- accettazione di Gesù Cristo rivelato dalla Chiesa (si tratta di una fede iniziale, un atteggiamento di fiducia totale manifestato dal candidato verso il Cristo);
- accettazione di una vita in revisione (la conversione personale esprime particolari segni indicativi di un orientamento della propria vita verso la ricerca della giustizia, della pace, verso un impegno maggiore nel lavoro).

4.2 Ammissione al Catecumenato (I grado)

La celebrazione della Ammissione è opportuno tenerla in parrocchia nella prima domenica di Avvento, in modo da inaugurare l'inizio del tempo della preparazione quaresimale con la scelta decisiva dei catecumeni (*RICA*, 70).

4.3 Il Tempo del Catecumenato

Il catecumenato prevede un intenso cammino la cui durata è fortemente influenzata dalla maturità raggiunta dal catecumeno.

Questi deve percorrere un intero ciclo liturgico, pertanto è opportuno che trascorranò almeno due anni dalla richiesta del Battesimo alla celebrazione dei Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana (*RICA* 98).

Il cammino è un momento di discernimento durante il quale la Parola del Signore può mettere radici profonde nella vita del catecumeno che liberamente sceglie di aprirsi a Cristo e vivere pienamente la parola del Vangelo.

Il catecumeno nel suo percorso fa esperienza di come la Parola, i Sacramenti e la fede ecclesiale siano intrecciati così intimamente da esprimere in maniera totale il senso profondo della Missione. In questo processo si intrecciano fruttuosamente primo annuncio e catechesi, celebrazioni sacramentali e servizio alla carità. Tutto ciò nel quadro di una profonda sinergia tra l'agire

libero e gratuito di Dio che dona la fede e la libertà all'uomo, il quale, a sua volta, si apre nella fede all'accoglienza del dono di Dio e, sorretto dalla grazia di Cristo, impara a camminare in una vita nuova.

Durante l'intero percorso del catecumenato s'intrecciano quindi tre aspetti fondamentali, anche se con enfasi diversa:

- la formazione,
- l'ascolto della Parola,
- la testimonianza nel servizio.

La formazione è l'aspetto predominante nel *Tempo del Catecumenato*. Essa verte sui temi riguardanti le figure bibliche fondamentali (Abramo, i patriarchi, Mosè e i profeti), i quattro vangeli ed il messaggio di salvezza annunciato. La formazione deve essere essenziale ed esperienziale, i catechisti quindi devono saper trasmettere e dialogare con i catecumeni come tali temi sono posano e debbano essere vissuti nella quotidianità della vita. L'intento non è quello di fornire semplicemente un'istruzione dottrinale, ma un vero percorso nella crescita della vita di fede. Per tale motivo, i catechisti dovranno prevedere percorsi differenziati per ciascun catecumeno. Il percorso differenziato deve offrire l'opportunità di un dialogo aperto e sincero del catecumeno col proprio catechista per rappresentare le proprie esperienze e la progressiva crescita spirituale derivante dal percorso di fede intrapreso. Questa esperienza deve essere arricchita e integrata da momenti di condivisione tra catecumeni di una stessa comunità parrocchiale o dallo stesso decanato, perché attraverso la condivisione delle esperienze si pervenga ad una crescita autentica e alla consapevolezza del valore della "*Comunione*".

Anche se con minore predominanza, durante il tempo del catecumenato gli aspiranti alla vita cristiana devono essere coinvolti nell'ascolto della Parola e nella testimonianza del servizio ai fratelli. L'**ascolto** della Parola prevede la partecipazione dei catecumeni alla liturgia della Parola durante la S. Messa e ad incontri di preghiera. La comunità parrocchiale deve coinvolgere i catecumeni nell'esperienza liturgica per sostenerli in tale percorso.

La testimonianza nel servizio ha lo scopo di inserire gradualmente i catecumeni nelle attività parrocchiali in modo che possano sentire la comunità come una famiglia.

Infatti, attraverso il cammino, i catecumeni «*imparano che cos'è la fede e quale deve essere la vita del cristiano*» (Agostino, *De fide et operibus*, VI, 9).

4.4 Il Rito dell'Elezione o Iscrizione del Nome (II grado)

Questo rito viene definito «*il cardine di tutto il Catecumenato*» (RICA, 23) perché, attraverso di esso, si configura un giudizio di idoneità emesso dalla Chiesa per una nuova appartenenza ad essa. I candidati non sono più catecumeni, ma eletti o concorrenti, perché insieme aspirano o concorrono a ricevere i sacramenti di Cristo e il dono dello Spirito (cf. RICA 139-140).

4.5 Il tempo della purificazione e della illuminazione

Nel tempo della purificazione e dell'illuminazione diventano predominante l'ascolto della Parola i momenti di preghiera e di riflessione. Questo periodo coincide con l'ultima Quaresima che precede la celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana nella Veglia pasquale. I catechisti sono chiamati a preparare incontri di preghiera e di spiritualità per aiutare i catecumeni alla riflessione spirituale. Inoltre, sono previsti gli scrutini nella III, IV e V domenica di Quaresima e gli esorcismi. Gli scrutini hanno lo scopo di «*mettere in luce le fragilità, le manchevolezze e le storture del cuore degli eletti, perché siano sanate; ma anche le buone qualità, le doti di forza e di santità perché siano rafforzate*» (RICA, 25). La liturgia degli scrutini è semplice: un tempo di silenzio, preghiera per gli eletti ed un esorcismo preceduto da un'orazione. Dio scruta, la Chiesa ne dà il segno nell'esorcismo mediante il gesto e la parola. Nell'orazione essa manifesta l'intercessione presso Dio, affinché gesto e parola abbiano la loro efficacia. Agli scrutini, che sottolineano la purificazione, si affiancano le consegne, che accentuano l'aspetto dell'illuminazione. Le consegne sono quelle del Credo, Simbolo della Fede, e della preghiera del Padre Nostro. La prima consegna avviene entro la settimana successiva al primo scrutinio, la seconda nella settimana successiva al terzo scrutinio. Nella giornata del Sabato Santo, gli eletti sono invitati ad astenersi da ogni occupazione e volgere la loro mente a Dio attraverso la meditazione ed il digiuno.

È opportuno prevedere un incontro di preghiera per la riconsegna del Credo, che simboleggia come gli eletti siano chiamati a rendere conto della loro fede e del loro nuovo stile cristiano (RICA 194-199); il rito dell'Effatà che sottolinea la necessità della grazia, perché ogni eletto possa ascoltare la parola di Dio e professarla (RICA 200-202); la scelta del nome cristiano, che mette in risalto la nuova condizione dell'eletto e la missione a cui sarà chiamato (RICA 203-205); l'unzione con l'olio dei catecumeni che indica la forza nuova donata agli eletti per portare a compimento il cammino intrapreso (RICA 206-207).

4.6 La celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (III grado)

L'Iniziazione Cristiana si compie con la celebrazione del Battesimo, Confermazione e dell'Eucarestia (RICA 8). Questi sacramenti sono l'ultimo e de-

cisivo grado dell'iniziazione, compiendo il quale gli eletti sono aggregati al popolo di Dio, ricevono l'adozione a figli e sono introdotti dallo Spirito Santo nel tempo del pieno compimento delle promesse (*RICA*, 27). I tre sacramenti dell'Iniziazione Cristiana sono celebrati ordinariamente nella Veglia pasquale, in questo modo si fa memoria delle grandi opere compiute da Dio in favore dell'uomo (*Mirabilia Dei*), dalla creazione del mondo alla creazione escatologica inaugurata da Cristo per mezzo della sua Incarnazione - Morte - Risurrezione, e dal dono del suo spirito dato dalla Chiesa che rigenera gli eletti con i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana.

Dopo la liturgia della luce e la liturgia della Parola, che presenta le grandi tappe della storia della salvezza simbolicamente vissute nel Battesimo, si fa la solenne benedizione dell'acqua. I catecumeni rinunciano a Satana, pronunziano la professione della fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo e mediante l'acqua, morti al peccato, rinascono come figli di Dio e vengono aggregati al suo Popolo. Ricevono, con l'imposizione delle mani e l'unzione del crisma, lo Spirito di adozione che li consacra e li fortifica.

Nell'iniziazione sacramentale degli adulti, in un'unica celebrazione, si unisce il sacramento della Confermazione a quello del Battesimo, esprimendo così l'unità del Mistero pasquale fra la missione del Figlio e l'effusione dello Spirito Santo e l'unità dei tre sacramenti mediante i quali il Figlio e lo Spirito Santo, uniti al Padre, prendono dimora nei battezzati (*RICA*, 34).

Infine la celebrazione si conclude con l'Eucarestia, omesso il Credo e fatta la preghiera dei fedeli. A questa celebrazione i neofiti vi partecipano per la prima volta a pieno diritto, portando a compimento la loro iniziazione (*RICA*, 36): essi partecipano in modo attivo alla preghiera dei fedeli e alla presentazione delle offerte all'altare (*RICA* 232-234); riconsegnano il "Padre nostro", preghiera con la quale manifestano lo Spirito d'adozione a figli ricevuto con il Battesimo.

4.7 *Il tempo della mistagogia*

I nuovi battezzati concludono il percorso del catecumenato con il tempo della mistagogia. Tempo di approfondimento dei misteri celebrati, dei sacramenti non ricevuti, con particolare attenzione a quello della Riconciliazione, della propria chiamata alla pratica della vita cristiana anche e non solo all'interno della comunità. Sono necessari, quindi, ulteriori incontri catechistici per aiutare i neobatzzati a dare un senso concreto al significato delle sequela di Cristo e per aiutarli ad inserirsi all'interno della vita parrocchiale. È questo il tempo in cui diventa predominante l'aspetto di testimonianza nei servizio a cui i neobatzzati sono chiamati in base alle proprie possibilità umane e

cristiane. Si consiglia, quindi, di intensificare momenti di incontro tra i membri della Comunità in cui i neobattezzati sono chiamati a rendere viva testimonianza del loro percorso di fede ed essere a loro volta ispiratori di rinnovamento per gli altri membri della Comunità.

Il tempo della mistagogia dura fino alla celebrazione della Pentecoste, ed è possibile prevedere una celebrazione conclusiva nella propria Parrocchia. Con tale celebrazione, per i neobattezzati, si chiude un percorso di preparazione alla Fede ed inizia il cammino di cristiano inviato per il mondo a testimoniare, con le proprie scelte di vita, il Vangelo. Inoltre i neobattezzati dovranno continuare il loro cammino con percorsi di formazione permanente, come tutti i cristiani.

5. Il Battesimo dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni

Il Battesimo dei fanciulli tra i 7 e i 14 anni è disciplinato dal can. 863 del *Codice di Diritto Canonico* e dalla Nota CEI, *L'Iniziazione cristiana. Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni* (Roma, 23 maggio 1999). In particolare si segnalano due numeri del documento CEI riportati di seguito – in quanto offrono precise e chiare indicazioni circa quei fanciulli non battezzati, ma presentati dai genitori per la catechesi in preparazione alla mensa eucaristica.

5.1 «*L'itinerario di Iniziazione Cristiana, di un fanciullo in età da catechismo e presentato alla comunità deve essere della durata di circa quattro anni, e può opportunamente attuarsi insieme a un gruppo di coetanei già battezzati che, d'accordo con i loro genitori, accettano di celebrare al termine di esso il completamento della propria Iniziazione Cristiana. Intorno agli undici anni, possibilmente durante la veglia pasquale, i ragazzi/catecumeni celebrano i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, mentre i coetanei già battezzati celebrano la Confermazione e la prima Eucaristia*». (Nota CEI, *Iniziazione Cristiana* 2, 54).

5.2 L'itinerario di Iniziazione Cristiana può assumere anche un'altra forma, in linea con la prassi pastorale attualmente in uso in Italia. I fanciulli catecumeni, vivendo il cammino previsto dalle norme diocesane, ricevono il Battesimo e l'Eucaristia (*Rica*, 344), quando i loro coetanei sono ammessi alla Prima Comunione, e ciò preferibilmente in una domenica del tempo pasquale. Quindi, insieme, almeno per altri due anni, proseguono il cammino di preparazione per ricevere la Confermazione». (Cfr. CEI *Iniziazione Cristiana* 2, 55).

Il catecumeno fanciullo/ragazzo che ha fatto richiesta dei sacramenti avrà, quindi, come luogo ordinario e privilegiato di formazione, **il gruppo dei fanciulli che si preparano alla mensa eucaristica**. I fanciulli dovranno essere in-

seriti nella vita del gruppo dei loro coetanei già battezzati e seguire gli itinerari di catechesi in cui vengono accentuate le categorie del bello, del piacere, della felicità di realizzare l'incontro con Dio Padre nella comunità. Si avrà una cura speciale nella programmazione catechistica di questi gruppi avendo attenzione a prevedere tutte quelle tappe specifiche per il catecumeno fanciullo /ragazzo.

II Parte

NORME PASTORALI

6. Il Servizio diocesano per il Catecumenato. Nella nostra diocesi, affinché quanto esposto trovi attuazione, nell'ambito del Settore evangelizzazione e catechesi della Curia Arcivescovile, è stato costituito il *Servizio diocesano per il catecumenato*, al quale è affidato il compito di promuovere e coordinare le attività a servizio dei catecumeni.

Questo Servizio ha sede presso l'Ufficio Catechistico diocesano, e si avvale di una équipe formata da alcuni presbiteri, religiosi e laici guidati da un responsabile nominato dall'Arcivescovo.

Oltre alle collaborazioni prioritarie con gli altri Uffici diocesani (in particolare con quello dei Sacramenti per l'Iniziazione Cristiana e dei migrantes), esso ricorre – in ordine alle richieste che possono emergere dalle situazioni dei catecumeni o in relazione agli itinerari da compiere – alla consulenza di esperti sia nelle varie discipline teologiche, sia nel dialogo ecumenico, sia che nell'accoglienza degli stranieri.

Il Servizio diocesano mantiene stabili rapporti con analoghi organismi esistenti in altre Chiese particolari e in speciale modo con il *Servizio Nazionale per il Catecumenato* della Conferenza Episcopale Italiana.

In linea con la nota pastorale del Consiglio Permanente della CEI, *L'Iniziazione Cristiana, Orientamenti per il catecumenato degli adulti*, si elencano compiti specifici del servizio:

- sensibilizzare i sacerdoti e gli operatori pastorali sul tema del catecumenato, promuovendo soprattutto l'approfondimento del RICA e la conoscenza delle linee pastorali della diocesi per il catecumenato;
- offrire adeguata formazione e sostegno agli operatori dell'Iniziazione Cristiana: sacerdoti, diaconi, catechisti, padrini, animatori dei gruppi di accompagnamento dei catecumeni;
- animare e sostenere l'azione di quanti sono impegnati nella catechesi catecumenale;

- elaborare proposte operative di itinerari di Iniziazione Cristiana, secondo il RICA e le direttive del Vescovo, per giovani-adulti e per fanciulli-ragazzi ed operare affinché le attività dei catecumeni trovino concreta attuazione nelle parrocchie;
- determinare, secondo le disposizioni del Vescovo, la durata del catecumenato, offrendo direttive per i tempi delle celebrazioni dei riti di passaggio, delle consegne e degli scrutini;
- proporre criteri per discernere e valutare la preparazione dei candidati e la loro ammissione prima tra i catecumeni, successivamente fra gli eletti;
- precisare i contenuti del primo annuncio e della catechesi, tenendo presente la cultura di appartenenza dei catecumeni e la loro religione di provenienza. Allo scopo sarà utile avere a disposizione sussidi biblici, catechistici e liturgici usati nelle Chiese di origine dei catecumeni;
- offrire suggerimenti e proposte per concrete esperienze caritative e ascetico-penitenziali;
- offrire aiuto alle parrocchie, per fare conoscere esperienze, rendere disponibili sussidi e strumenti utili ad una fruttuosa opera di formazione e di accompagnamento dei catecumeni verso il Battesimo;
- valorizzare il posto e il cammino dei catecumeni in seno alle comunità cristiane⁸.

7. Indicazioni pratiche circa il cammino catecumenale nella nostra diocesi

7.1 Il tempo della prima evangelizzazione. Tale fase non prevede un percorso di formazione strutturato, ma sarà il parroco con i **catechisti chiamati a tale compito** a decidere il numero di incontri necessari ed i temi da affrontare in base alle esigenze del richiedente.

È bene ribadire che «i catecumeni trovano la loro più adeguata formazione alla fede in un piccolo gruppo, **opportunamente scelto e profondamente inserito nella comunità parrocchiale**. Formato da uno o due catecumeni, dai loro padrini, da catechisti e da alcuni fedeli esemplari, il gruppo può diventare il luogo ordinario della catechesi, del confronto, della preghiera e del sostegno spirituale. La formazione nel piccolo gruppo può essere opportunamente integrata da catechesi individuali e dovrà prevedere celebrazioni comunitarie dei riti dell'Iniziazione Cristiana» (CEI, *L'iniziazione Cristiana, Orientamenti per il catecumenato per gli Adulti*, 42).

⁸ Cfr. CEI, *L'Iniziazione Cristiana degli Adulti, orientamenti per il catecumenato degli adulti*, 54.

Per i candidati idonei a percorrere il percorso catecumenale, si prevedano ritiri per prepararsi nella preghiera e nella riflessione all' ammissione al catecumenato, primo grado del loro itinerario.

L' ammissione potrebbe avvenire la prima domenica di Avvento se già almeno da qualche mese è iniziato un dialogo che incoraggi l' inizio ufficiale del cammino (*RICA*, 69).

7.2 L' inizio del cammino. Accertata l' idoneità del richiedente ad iniziare il percorso catecumenale, il parroco comunica l' inizio del cammino al Servizio diocesano attraverso una scheda fornita dal servizio stesso. La scheda va inoltrata almeno 10 giorni prima del rito di ammissione al catecumenato.

7.3 L' iscrizione nel libro dei Catecumeni. Celebrato il rito di ammissione al catecumenato, il parroco comunica il nome del catecumeno affinché venga iscritto nel libro dei catecumeni custodito presso il Servizio diocesano.

7.4 I contenuti e i tempi del cammino. Circa i contenuti del percorso da vivere con i catecumeni si abbia particolare attenzione a presentare tutta la storia della salvezza fino alla venuta del Cristo.

Inoltre nelle catechesi abbia un ruolo privilegiato la lettura e la contestualizzazione della Parola di Dio.

Durante il cammino il catecumeno dovrà prendere coscienza che l' essere cristiano significa arrivare a scegliere di vivere liberamente una fede adulta e responsabile. Il percorso inizia con la preparazione all' ammissione al catecumenato e termina con il tempo della mistagogia.

Gli incontri con il catecumeno devono avvenire con cadenza settimanale e per un tempo significativo e comunque non inferiore a quello indicato dal *RICA* e dalle note della *Cei* (cioè circa due anni).

Ogni incontro settimanale è bene che si concluda con una preghiera ispirata dalla catechesi trattata, e il testo della medesima potrà essere dato al catecumeno per la sua riflessione settimanale. E come pure vanno contestualizzati con il catecumeno, attraverso esperienza di vita, gli insegnamenti offerti. Di qui la necessità che i catecumeni vengano affidati ad un gruppo di catechisti preparati i quali si atterranno alle indicazioni contenute negli *Orientamenti diocesani* e alle Note pastorali della *Cei* e del *RICA*.

Nel tempo del catecumenato sono previsti incontri diocesani per verificare il cammino in atto.

7.5 Le celebrazioni intermedie. Gli scrutini e gli esorcismi siano celebrati nella parrocchia. Possono essere previsti degli incontri diocesani di approfondimento e di condivisione.

7.6 I ritiri parrocchiali e diocesani. Per coloro che sono prossimi a ricevere i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, si prevedano ritiri parrocchiali. A livello diocesano se ne prevederà uno. Inoltre sarà opportuno che il catecumeno abbia un incontro con il responsabile diocesano, al fine di valutarne l'idoneità.

7.7 Le richieste scritte. In vista della elezione, all'inizio dell'ultima Quaresima il parroco deve inviare al Servizio diocesano la sua richiesta formale per l'ammissione all'Iniziazione Cristiana del catecumeno, accompagnata da una domanda scritta dello stesso che richiede il Battesimo e da lui debitamente firmata, onde evitare in futuro spiacevoli inconvenienti.

7.8 Il Padrino. Prima che si concluda il tempo del catecumenato, il candidato venga invitato a scegliersi, se già non l'ha fatto, un padrino che possa accompagnarlo adeguatamente nel suo cammino.

7.9 Il rito dell'elezione. Nella nostra diocesi, il rito della elezione sarà ordinariamente presieduto dal Vescovo la prima domenica di Quaresima in cattedrale. Il Responsabile diocesano presenta al Vescovo i candidati perché li "elegga" per il Battesimo, essi scrivono il proprio nome nel libro degli eletti, segue poi la preghiera per gli stessi ed il loro congedo.

7.10 La celebrazione dei sacramenti. La celebrazione per il conferimento dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana sarà svolta in Cattedrale nella Veglia pasquale, in modo che il Vescovo stesso possa conferire i sacramenti. È auspicabile che, la domenica successiva, venga svolta nelle parrocchie dei neofiti una celebrazione per presentarli alla comunità. Qualora motivi pastorali richiedano la celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana nella propria parrocchia, il parroco, attraverso il Servizio diocesano, chiederà all'Arcivescovo di poter amministrare egli stesso i sacramenti, possibilmente durante la Veglia pasquale.

7.11 Il tempo della mistagogia. Durante il tempo della mistagogia si curi un inserimento immediato del neofita nelle varie attività pastorali, aiutandolo così ad esercitare da subito i propri carismi nella comunità.

Tale inserimento, purtroppo, rappresenta un punto debole dell'impianto catecumenale: non sempre, infatti, le comunità valorizzano adeguatamente i nuovi membri.

7.12 Gli aiuti offerti dal Servizio diocesano. Il Servizio diocesano offrirà il suo aiuto per risolvere casi particolari dovuti ad una diversa cultura, lingua o a particolari situazioni giuridiche, sociali e/o morali.

Situazioni particolari che impediscano di attenersi ai tempi indicati, vanno valutate caso per caso con il Servizio diocesano e con il Vicario episcopale di Settore.

– Annualmente il Servizio diocesano organizzerà giornate di ritiro per celebrare insieme l'anniversario del Battesimo (in un giorno diverso dalla S. Pasqua) e per condividere le proprie esperienze.

– Alla celebrazione annuale possono partecipare tutti i cristiani che hanno percorso il cammino del catecumenato ed i catechisti che li hanno guidati.

7.13 Stranieri. Un'attenzione speciale, vista la multietnicità della nostra realtà, avranno gli stranieri che dovessero chiedere i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana. Tra questi dobbiamo distinguere quanti vengono direttamente accolti nelle parrocchie e quanti invece hanno come riferimento la cappellania della propria nazionalità. Rispetto ai primi sarà cura del parroco porre particolare attenzione a queste persone, soprattutto se provenienti da contesti religiosi non cristiani.

I cappellani di diverse nazionalità sono invitati a contattare i parroci di coloro che chiedono la celebrazione dei sacramenti, con i quali concorderanno il cammino di formazione, **secondo tempi e modi indicati nelle presenti norme.**

In entrambi i casi i parroci e cappellani etnici, oltre a prendere contatti con il Servizio diocesano per il catecumenato, potranno avvalersi del sostegno dell'Ufficio diocesano “*migrantes*” che assicura l'assistenza religiosa ai migranti italiani e stranieri.

Programma per il cammino catecumenale

Di seguito vengono indicati i punti programmatici da seguire. Sarà cura del Servizio diocesano fornire per ogni argomento una scheda relativa al tema da affrontare.

Fase previa

Il precatecumenato è un periodo di durata variabile in quanto dipende dall'intensità e volontà del candidato ad iniziare il percorso. In questo tempo, il candidato conoscerà i catechisti catecumenali che lo affiancheranno nell'eventuale cammino.

Ammissione al catecumenato (I Domenica di Avvento)

Incontro di preparazione all'evento.

Tempo del Catecumenato

- Presentazione del percorso da vivere.
- La Bibbia nella vita di un cristiano (introdurre la Bibbia con parole semplici ma che evidenzino la sua importanza nell'annunciare il messaggio di salvezza - kerigma).

- Dio ti parla e ti cerca (partendo dalla domanda di Dio ad Adamo: “Dove sei?”, mettere in risalto che Dio cerca l’uomo, parla al suo cuore e aspetta la sua risposta).
- Le grandi figure della Bibbia: Abramo, Isacco, Sara, Rebecca, Rachele.
- Le grandi figure della Bibbia: Giacobbe, Debora, Giuditta, Ester.
- Chiamata alla libertà: Esodo.
- Chiamata alla libertà: Mosè
- Le dieci parole (affrontare solo i primi 4 comandamenti).
- Le dieci parole (affrontare i successivi 6 comandamenti).
- I Profeti (a scelta i più significativi, ad esempio Osea e Isaia).
- Momento di riflessione sui salmi, scegliere alcuni salmi significativi e meditare sul loro significato.
- L’anno liturgico.
- Il senso cristiano del Natale.
- La Quaresima nella vita del cristiano.
- Il senso cristiano della Pasqua.

(Si consiglia di sospendere gli incontri nella Settimana Santa e nella settimana in albis in quanto i catecumeni saranno invitati a partecipare alle celebrazioni pasquali).

- Il Nuovo testamento: i vangeli messaggio di salvezza.
- La figura di Gesù Cristo.
- Le Beatitudini (le prime quattro).
- Le Beatitudini (le altre quattro).
- La preghiera.
- Momento di preghiera conclusivo.

(Si congeda il catecumeno per il periodo estivo e si riprende la prima settimana di ottobre).

- Tre incontri di approfondimento di alcune parabole più significative (ad esempio la parabola del Figliol Prodigo).
- La Chiesa.
- La Santa Messa.
- Il senso del peccato.
- La morale cristiana.
- Presentazione della Parrocchia e delle sue attività (si consiglia di cominciare ad inserire il catecumeno in alcune attività parrocchiali).
- La figura della Vergine Maria e la sua scelta d’amore.
- I santi.

Da questo momento in poi si strutturano una serie di incontri in cui si approfondiscono determinate figure e temi in accordo anche alle esigenze del catecumeno (es.: le religioni monoteiste, gli apostoli) da programmare fino al Rito dell'elezione.

Si consiglia di organizzare un incontro di preghiera di preparazione al Natale.

Rito dell'Elezione o Iscrizione del Nome (I Domenica di Quaresima in Cattedrale)

Incontro di preparazione al Rito di Elezione.

Tempo della purificazione e dell'illuminazione

Diversi incontri di preghiera in cui si approfondisce il senso della Quaresima e la scelta di vita che stanno per compiere.

La celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana

Incontro di preparazione alla celebrazione dei sacramenti.

Il tempo della mistagogia

In questo periodo si prevedano alcuni incontri sui sacramenti, con particolare attenzione ai sacramenti dell'Iniziazione Cristiana appena ricevuti e al sacramento della Riconciliazione. Si consiglia di coinvolgere sempre di più il neo battezzato nelle attività parrocchiali, in modo che egli possa sentirsi parte integrante della comunità parrocchiale. Nella Messa del giorno di Pentecoste, inoltre, si potrebbe già "affidare" al neo battezzato l'impegno che andrà a svolgere nell'anno pastorale successivo.



II

Istruzione Diocesana sulla Pietà popolare, Feste e Processioni

Premessa

Le Norme Sinodali del 1984 hanno precisato che *“Le forme di religiosità popolare non vanno soppresse, ma vanno esaminate al fine di conservare ciò che è buono ed integrare ciò che manca perché siano autentiche espressioni di fede.*

Esse devono essere considerate come strumenti di incarnazione della fede nella cultura popolare, proiezione esterna della celebrazione interna nel tempo”¹.

1. Il primato della Liturgia

Nell'azione pastorale bisogna sempre conservare la distinzione tra le azioni sacramentali che sono necessarie per vivere in Cristo e le forme della pietà popolare che, invece, appartengono all'ambito del facoltativo.

Questo principio aiuta a dare la preminenza alla preghiera liturgica e all'Anno liturgico su ogni altra pratica devozionale.

In ogni caso questa doverosa preminenza non deve comprendersi in termini di esclusione, contrapposizione, emarginazione².

Difatti “...la pietà popolare dà un forte senso di identità e di appartenenza alla nostra terra”.

Essa è segno di una fede semplice ma sentita, è desiderio di aprire il cuore a Dio, è attesa di risposte³.

¹ Sin., n. 184.

² DPPL, n. 11.

³ Cfr. PPD, pp. 56-57.

Nel considerare il rapporto tra Liturgia e pietà popolare deve essere da tutti ritenuto un punto fermo la priorità della celebrazione dell'Anno liturgico su ogni altra espressione e pratica di devozione.

Cuore dell'Anno Liturgico è la Domenica, la nostra Pasqua ebdomadaria, “festa primordiale” e “fondamento e nucleo di tutto l'Anno liturgico”⁴ per questo non deve essere subordinata alle manifestazioni di pietà popolare.

2. Festa dei Santi

Il reciproco influsso tra Liturgia e pietà popolare diviene notevole e particolarmente intenso nelle manifestazioni di culto tributate ai Santi e ai Beati.

La celebrazione di una festa in onore di un Santo è senza dubbio un'espressione eminente del culto che la comunità ecclesiale gli rende: implica in molti casi la celebrazione dell'Eucaristia.

2.1. Il giorno della Festa

È necessario che la festa del Santo sia accuratamente preparata e celebrata dal punto di vista liturgico e pastorale. Ciò comporta anzitutto una corretta presentazione della finalità pastorale del culto ai Santi, vale a dire la glorificazione di Dio, “*mirabile nei suoi Santi*”⁵ e l'impegno di condurre una vita modellata sull'insegnamento e l'esempio di Cristo, del cui Corpo mistico i Santi sono membra eminenti.

E richiede altresì una corretta presentazione della figura del Santo. Tale presentazione si soffermerà non tanto sugli elementi straordinari che talvolta avvolgono la vita del Santo né sul suo potere taumaturgico, quanto sul valore della sua personalità cristiana, sulla grandezza della sua santità e l'efficacia della testimonianza evangelica, sul carisma personale con cui arricchì la vita della Chiesa⁶.

3. Processioni

Nella processione, espressione culturale di carattere universale e di molteplice valenza religiosa e sociale, il rapporto tra Liturgia e pietà popolare acquista un particolare rilievo.

⁴ Cfr. SC, n. 106.

⁵ Cfr. LH, *Commune Sanctorum virorum, Ad invitatorium*.

⁶ Cfr. DPPL, n. 231.

La Chiesa ispirandosi ai modelli biblici (cf. *Es. 14,8-31; 2Sam. 6,12-19; 1 Cor. 15,25-16,3*) ha istituito alcune processioni liturgiche, le quali rappresentano una variegata tipologia:

- a. alcune sono evocative di avvenimenti salvifici riguardanti Cristo stesso; tra queste: la processione della *Presentazione del Signore al Tempio* (cf. *Lc 2,22-38*); della *Domenica delle Palme*, che evoca l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme (cf. *Mt 21,1-10; Mc 11,1-11; LC 19,28-38; Gv 12,12-16*); della *Veglia pasquale*, memoria liturgica del "passaggio" di Cristo dal buio del sepolcro alla gloria della Risurrezione.
- b. altre sono di carattere "devozionale", quali la processione eucaristica nella Solennità del Corpo e Sangue del Signore; la processione delle Rogazioni; la processione al Cimitero il 2 novembre, nella Commemorazione dei fedeli defunti;
- c. altre ancora sono richieste dal compimento stesso di alcune azioni liturgiche: stazioni quaresimali, la processione per ricevere nella chiesa parrocchiale il Crisma e gli oli benedetti nella Messa crismale; la processione per l'adorazione della Croce nell'Azione liturgica del Venerdì santo; la processione dei Vespri battesimali; le processioni che nella celebrazione dell'Eucaristia accompagnano alcuni momenti, quali l'ingresso del celebrante e dei ministri, la proclamazione del Vangelo, la presentazione dei doni, la comunione al Corpo e Sangue del Signore; la processione per portare il Viatico agli infermi; il corteo funebre che accompagna il corpo del defunto dalla casa alla chiesa e da questa al cimitero; la processione in occasione della traslazione di Reliquie⁷.

La pietà popolare, ha dato largo spazio alle processioni votive per onorare i Santi patroni di una città o contrada o corporazione.

Nelle forme genuine le processioni sono manifestazioni di fede del popolo, aventi spesso connotati culturali capaci di risvegliare il sentimento religioso dei fedeli.

4. Norme

Le Feste

Nella nostra Diocesi, numerose comunità celebrano annualmente, con particolare solennità il Santo patrono, spesso anche in giorni lontani dalla memoria liturgica.

⁷ Cfr. DPPL, n. 245.

4.1. Il principio generale a cui ci si deve attenere è che l'organizzazione, la regolamentazione e la disciplina delle feste religiose sono unicamente di competenza dell'Autorità Ecclesiastica e che, di ogni manifestazione esterna, va sempre informata per tempo, l'Autorità civile.

4.2. Il parroco di intesa con il Consiglio Pastorale parrocchiale avrà cura che la comunità si prepari alla festa con una adeguata catechesi.

4.3. La preparazione e la celebrazione delle Feste sia anche testimonianza di fraterna cooperazione tra Parroci confinanti e le famiglie religiose presenti sul territorio, specialmente se si tratta di processioni interparrocchiali.

4.4. A livello parrocchiale si coinvolgano i laici e preferibilmente i giovani, riservando attenzione a tutte le fasce: ammalati, anziani, bambini, genitori, poveri, perché tutti si sentano in qualche modo protagonisti della gioiosa ricorrenza.

4.5. Il parroco avrà cura di creare i giusti equilibri che caratterizzano ogni festa popolare nei suoi momenti liturgici, collaborando amichevolmente e pastoralmente con gli organizzatori, allo scopo di fare scelte in sintonia con il carattere religioso della festa.

4.6. Dove si costituiscono Comitati per organizzare la Festa, sia sempre presieduto dal parroco, e duri in carica un anno. Il Vicario Episcopale del Settore, cui il Comitato sottopone il programma dei festeggiamenti ed il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione, si avvale dell'Ufficio diocesano Grandi Eventi.

4.7. Il Comitato, con la debita autorizzazione del Parroco e del Decano, potrà anche raccogliere offerte per la festa. I fedeli potranno portare la loro offerta in chiesa o presso la sede del Comitato, se la sede sarà la chiesa, la raccolta delle offerte verrà espletata in sacrestia o in altro luogo idoneo.

4.8. Nella raccolta delle offerte i Parroci osserveranno scrupolosamente anche le disposizioni delle leggi civili.

4.9. In occasione delle feste si evitino sprechi e ostentazioni (addobbi floreali eccessivi, targhe ricordo etc.), anzi, compiendo gesti di solidarietà concreta, si ricordino le necessità dei poveri, delle Missioni, delle opere caritative della Diocesi e quelle della Parrocchia.

Le Processioni

Nella nostra Diocesi, i programmi di molte Feste prevedono anche il rito della Processione.

4.10. Si darà sempre particolare risalto alle processioni di carattere Diocesano, presiedute dall'Arcivescovo: Domenica delle Palme, Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, Processione di S. Gennaro.

4.11. La processione diocesana nella Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore è sempre presieduta dall'Arcivescovo. Nei Comuni della Diocesi è consentita nel giorno stesso della Solennità.

4.12. Alla processione Diocesana nella Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore con il Cardinale, prenderanno sempre parte: i Vescovi ausiliari, i Vicari Episcopali, il Capitolo Metropolitano, i Parroci, i Religiosi e le Religiose, i Diaconi permanenti, il Seminario Arcivescovile, gli Accoliti e i Lettori, i Ministri straordinari della Comunione, i Ministranti e tutte le Associazioni Cattoliche e i Movimenti presenti in Diocesi.

4.13. I parroci, nella Domenica precedente la Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, indicheranno ai fedeli: l'ora, il luogo, e il percorso della processione; indicheranno anche le chiese aperte nel Decanato per la Messa vespertina della Solennità. Tutte le altre rimarranno chiuse.

4.14. I parroci avranno anche cura di intervenire con una folla rappresentanza della comunità parrocchiale.

4.15. I parroci e tutti i Sacerdoti che lo vorranno potranno concelebrazare con l'Arcivescovo.

5. Processione del S. Patrono della Diocesi

Sia la processione Eucaristica annuale che quella del Patrono, sono momenti importanti della Chiesa diocesana che devono vedere impegnati e partecipi tutti Sacerdoti e fedeli.

Alla processione di maggio in onore del S. Martire Gennaro, Patrono dell'Arcidiocesi e della Regione, alla quale prendono parte tutti i Parroci e le rappresentanze delle parrocchie, è auspicabile che partecipino tutti i giovani che si preparano a ricevere il Sacramento della Confermazione, perché scelgano come modello il Martire Patrono, Testimone del Vangelo.

6. Processioni locali

Per le processioni di carattere locale ci si atterrà alle seguenti norme:

6.1. Non si introdurranno nuove processioni oltre quelle già esistenti, senza il consenso scritto dell'Ordinario.

6.2. Si eviteranno processioni eccessivamente lunghe, la durata non deve superare le tre ore.

6.3. Sono proibite le processioni finalizzate alla questua.

6.4. È consentita durante la processione la raccolta di offerte purché venga fatta in modo decoroso e spontaneo.

6.5. Non è consentito attaccare le offerte alle statue.

6.6. È severamente proibita ogni forma di licitazione, come anche portare la statua o l'immagine del Santo solo per la raccolta della vendita all'asta.

6.7. Non è consentito programmare soste presso le abitazioni di singoli fedeli.

6.9. L'Ufficio di Pastorale Liturgica concederà l'autorizzazione per iscritto solo alle processioni tradizionali che si svolgeranno sotto la guida e la responsabilità dei parroci e dei Decani, previa loro autorizzazione.

6.10. I parroci faranno richiesta di autorizzazione almeno un mese prima dell'evento.


6.11. Per l'animazione del corteo processionale è consentita la presenza della banda musicale, purché esegua motivi di carattere religioso.

6.12. Si eviti ogni eccesso riguardo ai fuochi d'artificio.

6.13. Le processioni in onore della Madonna e dei Santi non si terranno nei giorni in cui il calendario liturgico non lo permette.

6.14. Non si terranno più processioni dello stesso Santo durante l'anno.

6.15. Laddove legittimamente esiste si può conservare la consuetudine della *peregrinatio*, il parroco ne concorderà per tempo le modalità con il Vicario Episcopale, previo il consenso del Presbiterio decanale.



III

A. Matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata non cattolica (Matrimonio detto “misto” o “interconfessionale”)

Configurazione del caso

- 1) È il Matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata, ma non cattolica, cioè appartenente a una Chiesa o a una Comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica¹. La terminologia in uso per tale Matrimonio è quella di Matrimonio “misto” o “interconfessionale”.
- 2) Per la celebrazione di tale Matrimonio si richiede la licenza da parte dell’Ordinario del luogo. Senza suddetta licenza la celebrazione del Matrimonio è illecita, benché valida².
- 3) L’Ordinario del luogo può concedere tale licenza quando sussista una causa giusta e ragionevole e una volta espletati i seguenti adempimenti:
 - a) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
 - b) la parte non cattolica sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;
 - c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del Matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro Matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione³.

¹ Cfr. DGMC nn. 47-52.

² Cfr. Can. 1124.

³ Cfr. Can. 1125.

- 4) Il Matrimonio “misto” o “interconfessionale” sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la “forma canonica”. Può essere celebrato nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica soltanto con la dispensa dalla forma canonica concessa dall’Ordinario del luogo della parte cattolica⁴.
- 5) Per la celebrazione nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica si tengano presenti le seguenti precisazioni:
 - a) la dispensa dalla forma canonica può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà a celebrare il Matrimonio secondo la forma canonica;
 - b) deve essere richiesto il parere dell’Ordinario del luogo in cui si celebrerà il Matrimonio;
 - c) il Matrimonio sia celebrato davanti a un legittimo ministro di culto e non con il solo rito civile⁵.
- 6) Si ricorda comunque che:
 - a) il Matrimonio celebrato davanti a un ministro orientale tra una parte cattolica e una parte non cattolica orientale, senza la dispensa dalla forma canonica, è illecito, ma valido⁶;
 - b) il Matrimonio celebrato da una parte cattolica con una parte non cattolica non di rito orientale, davanti a un ministro non cattolico senza la dispensa dalla forma canonica, è invalido⁷.
- 7) Quanto al Matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti si seguano le indicazioni contenute nel *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti* del 16 giugno⁸ e il relativo *Testo applicativo* del 25 agosto 2000⁹.
In particolare:
 - a) i fidanzati sono invitati a presentarsi al parroco e al pastore almeno sei mesi prima del Matrimonio per programmare un fruttuoso cammino comune;
 - b) a tempo debito concordato con il parroco, la parte cattolica chiede all’Ordinario del luogo la licenza per la celebrazione del Matrimonio misto (e l’eventuale dispensa dalla forma canonica), utilizzando la traccia allegata (*cf. Caso n. 16/3*). La richiesta della parte cattolica è accompagnata da una lettera del parroco (*cf. Caso n. 16/4*) e dalla documentazione richiesta:

⁴ Cfr. Can. 1127.

⁵ Cfr. Can. 1127 § 2 e DGMC n. 50.

⁶ Cfr. Can. 1127 § 1.

⁷ Cfr. Can. 1127 § 2.

⁸ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1997, pp. 151-170; Can. 1127 § 2; DGMC n. 50.

⁹ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana cit.*, pp. 368-385.

certificato di Battesimo e Cresima della parte cattolica, certificato di Battesimo della parte valdese/metodista e certificato contestuale civile di entrambi o altro documenti civile equivalente;

- c) ottenuta dall'Ordinario del luogo la licenza (ed eventualmente la dispensa dalla forma canonica), il parroco procede all'istruttoria matrimoniale normale per la parte cattolica e annota i dati anagrafici, l'appartenenza ecclesiastica e la posizione matrimoniale della parte valdese/metodista, senza richiedere alcuna firma;
- d) se il Matrimonio misto viene celebrato secondo la forma concordataria:
 - il parroco consegna agli sposi il Mod. X da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, che, a tempo debito, rilascia il nulla osta per la celebrazione del Matrimonio;
 - celebrato il Matrimonio, il parroco trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto di Matrimonio, come di consueto, per la trascrizione;
 - il parroco trasmette altresì al pastore, per il tramite del coniuge valdese/metodista, un certificato di Matrimonio, per un'opportuna registrazione;
- e) se il Matrimonio misto viene celebrato nella comunità valdese/metodista:
 - gli adempimenti civili spettano ai due fidanzati e al pastore, premessa però l'istruttoria matrimoniale consueta per la parte cattolica;
 - celebrato il Matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di Matrimonio rilasciato dal pastore valdese/metodista ed eventualmente un certificato di Matrimonio rilasciato dal Comune, affinché il parroco proceda all'iscrizione delle nozze sul registro di Matrimonio della parte cattolica e all'annotazione del Matrimonio nel registro dei battesimi;
- f) se il Matrimonio misto, ottenuta la relativa dispensa, viene celebrato secondo la forma civile, gli sposi richiedono le pubblicazioni e fissano la data del Matrimonio.

Celebrato il Matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di Matrimonio per l'iscrizione delle nozze nel registro di Matrimonio della parrocchia della parte cattolica e l'annotazione dello stesso nel registro dei battesimi.

Il parroco

- 1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.
- 2) In merito alla preparazione al Matrimonio, salvo quanto previsto per i matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti:

- a) alla parte cattolica presenti l'obbligo di frequentare il regolare corso prematrimoniale oppure l'opportunità di una preparazione personalizzata;
- b) alla parte non cattolica può prospettare la possibilità di frequentare il corso comune o di attuare una preparazione personalizzata unitamente alla parte cattolica oppure di farsi preparare dal ministro della sua confessione;
- c) è del tutto consigliabile che si preveda qualche incontro congiunto tra le due parti e i due pastori d'anime;
- d) è auspicabile che, nella preparazione alle nozze, ciascuno possa conoscere le convinzioni religiose dell'altro, gli insegnamenti e le tradizioni della comunità ecclesiale a cui l'altro appartiene. In tal modo i nubendi sapranno condividere gli elementi comuni e valutare le differenze dell'una e dell'altra confessione, al fine di custodire più profondamente l'unità e l'armonia spirituale della loro vita coniugale;
- e) il parroco esorti i nubendi ad affrontare seriamente, già prima di sposarsi, il tema del Battesimo e dell'educazione religiosa dei figli. A questo proposito si tenga presente che entrambi hanno il diritto-dovere di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli e che la parte cattolica è tenuta alle promesse previste dal can. 1125.

Resta comunque fermo che, anche qualora i figli venissero battezzati in una chiesa cristiana non cattolica, il genitore cattolico si senta obbligato a condividere con loro gli elementi specifici della sua confessione.

- 3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni della parte cattolica:
 - a) attraverso il "*processicolo matrimoniale*" verifichi che non siano esclusi, da parte di entrambi, i fini e le proprietà essenziali del Matrimonio¹⁰;
 - b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e le promesse di cui al can. 1125, 1°; e di esse informi la parte non cattolica¹¹, secondo le modalità previste dal Mod. XI.
- 4) In ordine alla documentazione, richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto. Alla parte acattolica chiedi l'attestato di Battesimo, anche al fine di verificarne la validità; per lo stato libero, è necessario richiedere, oltre la documentazione civile, una dichiarazione scritta della parte non cattolica, che attesti che non ha contratto alcun

¹⁰ Cfr. Can. 1125, 3°.

¹¹ Cfr. Can. 1125, 2°.

Matrimonio; di norma tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte di almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica¹².

- 5) Quanto all'eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:
 - a) segnali all'Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificare la concessione;
 - b) ricordi agli interessati che il loro Matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica e secondo il rito di un'altra confessione cristiana, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.
- 6) Quanto alla celebrazione del Matrimonio secondo la forma canonica:
 - a) il Matrimonio "misto" o "interconfessionale" viene celebrato, come indicato dal Rituale, con una liturgia che privilegia l'annuncio della Parola di Dio¹³. Viene esclusa la celebrazione dell'Eucaristia, per non inserire un elemento di divisione in un momento tutto concentrato sull'unione totale degli sposi. Se una motivazione pastorale lo richiede, si può, con la licenza dell'Ordinario del luogo, usare il rito del Matrimonio durante la Messa. In tal caso il pastore d'anime dovrà far presente la normativa canonica circa l'ammissione dei non cattolici alla Comunione eucaristica¹⁴. Trattandosi di Matrimonio tra cattolici e ortodossi, che condividono la stessa fede nei Sacramenti, la celebrazione potrà essere inserita nella messa. Tuttavia è bene ricordare che, presso le Chiese orientali, non si usa unire la celebrazione delle nozze con quella dell'Eucaristia.
 - b) Il parroco, con l'autorizzazione dell'Ordinario e d'intesa con i nubendi, può invitare il ministro di culto della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione delle nozze, a proclamare le letture bibliche, a tenere una breve esortazione, a benedire gli sposi. Parimenti, quando è stata concessa la dispensa della forma canonica e previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo, il presbitero cattolico può partecipare al rito non cattolico del Matrimonio e, se invitato, proclamare la Parola di Dio, tenere una breve esortazione, fare preghiere appropriate e benedire gli sposi¹⁵.
 - c) Non è consentito che si facciano due celebrazioni religiose del medesimo Matrimonio nelle quali il consenso venga espresso due volte, oppure si

¹² Cfr. DGMC n. 49.

¹³ Cfr. OCM, n. 35.

¹⁴ Cfr. can. 844; *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme dell'ecumenismo*, nn. 159-160; GIOVANNI PAOLO II, EdE, nn. 45-46.

¹⁵ Cfr. *Direttorio per l'applicazione cit.*, nn. 157-158.

faccia un solo rito religioso durante il quale lo scambio del consenso sia richiesto congiuntamente o successivamente dai due ministri¹⁶.

- d) Il parroco, durante l'istruttoria prematrimoniale, accerti le modalità con le quali i nubendi intendono dare rilevanza civile alla loro unione.
 - e) Avvenuta la celebrazione:
 - 1 - se il Matrimonio fu concordatario, rediga l'atto di Matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al Comune del luogo di celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull'atto di battesimo della parte cattolica;
 - 2 - se il Matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.
- 7) Quanto alla celebrazione del Matrimonio senza la forma canonica, ricevuta valida attestazione dell'avvenuto Matrimonio:
- a) rediga l'atto di Matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale e inserisca anche gli estremi della licenza dell'Ordinario per "Matrimonio misto" nonché della dispensa dalla forma canonica;
 - b) provveda all'annotazione sull'atto di battesimo della parte cattolica dell'avvenuto Matrimonio;
 - c) non tralasci di accertarsi circa l'acquisizione degli effetti civili del Matrimonio.

L'Ordinario del luogo

- 1) Al fine di concedere la licenza per Matrimonio "misto" o "interconfessionale" l'Ordinario del luogo, avvalendosi di quanto contenuto nella domanda presentata dal parroco e dell'eventuale parere del Responsabile dell'Ufficio diocesano per l'Ecumenismo, deve verificare:
 - a) che entrambe le parti siano state istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio e che non li escludano;
 - b) che la parte cattolica abbia sottoscritto la dichiarazione e la promessa, previste dal can. 1125, e che la parte non cattolica ne abbia preso atto (*cf. Mod. XI*);
- 2) Al fine di concedere l'eventuale dispensa dalla forma canonica, deve:
 - a) verificare che esista grave difficoltà alla celebrazione del Matrimonio in forma canonica, valutando le motivazioni addotte dal parroco o altre esistenti;
 - b) consultare l'Ordinario del luogo in cui il Matrimonio verrà celebrato;

¹⁶ Cfr. Can. 1127 § 3.

- c) richiedere che il Matrimonio sia celebrato davanti a un legittimo ministro del culto, tranne nel caso del Matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti, per i quali si attenga ai testi citati sopra citati¹⁷.



B. Matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata (Matrimonio detto “interreligioso”)

Configurazione del caso

- 1) Nel Matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata è utile distinguere:
 - a) il Matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata appartenente a una religione non cristiana (Matrimonio detto anche “interreligioso”);
 - b) il Matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata non appartenente ad alcuna religione.
- 2) Per la celebrazione di questi matrimoni si richiede la dispensa dell’Ordinario del luogo¹⁸. Senza tale dispensa il Matrimonio è invalido a motivo dell’impedimento di “disparità di culto”¹⁹.
- 3) L’Ordinario del luogo può concedere tale dispensa quando sussista una giusta e ragionevole causa ed espletati i seguenti adempimenti:
 - a) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
 - b) la parte non battezzata sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;
 - c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del Matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro Matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione²⁰.

¹⁷ Cfr. Configurazione del caso, n. 7.

¹⁸ Cfr. DGMC nn. 47-52.

¹⁹ Cfr. Can. 1086 § 1.

²⁰ Cfr. Can. 1125.

- 4) Tale Matrimonio sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica.
- 5) L'Ordinario del luogo può concedere la dispensa dalla forma canonica, fatto sempre salvo il principio che per la validità è richiesta una qualche forma pubblica²¹. In tal caso si tengano presenti le seguenti precisazioni:
 - a) la dispensa dalla forma canonica sia concessa solo in caso di gravi difficoltà;
 - b) il Matrimonio sia riconosciuto anche in sede civile.

Il parroco

- 1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.
- 2) Quanto alla preparazione al Matrimonio:
 - a) ricorra in tempo utile all'Ufficio competente della Curia e si attenga alle indicazioni ricevute per un'adeguata e specifica preparazione;
 - b) nella preparazione il Matrimonio venga presentato così come inteso dalla Chiesa cattolica; non si trascuri tuttavia di esporre anche il Matrimonio come inteso dalla dottrina religiosa dell'altra parte negli elementi condivisibili o no dal cristiano;
 - c) si faccia comunque prendere coscienza alle due parti delle difficoltà che potranno mettere in crisi la solidità del vincolo matrimoniale e della vita familiare che ne deriva;
 - d) per quanto riguarda in particolare il Matrimonio tra un cattolico e un musulmano, occorre avere le seguenti attenzioni:
 - è indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico e socioantropologico (l'ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi islamiche, consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto dell'uomo di esercitare da solo la patria potestà sui figli);
 - la donna cristiana, che sposa un musulmano, deve essere informata circa gli usi e i costumi, la mentalità, il modo di vivere della gente nel mondo islamico (anche se il suo fidanzato asserisce di avere un suo modo di pensare, bisogna far conoscere, tra l'altro, quale è, secondo la concezione islamica, la posizione della donna rispetto all'uomo, come è vissuto l'amore coniugale, come viene intesa la famiglia e come viene esercitata la patria potestà sui figli in assenza del padre);

²¹ Cfr. Can. 1127 §§ 1-2.

- di fronte a tutte queste difficoltà, il Matrimonio con un musulmano sarà sempre fortemente da scoraggiare quando la coppia, dopo le nozze, andrà a vivere nel paese islamico.
- 3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni della parte cattolica:
 - a) attraverso il “processicolo matrimoniale” accerti che non siano esclusi, da parte di entrambi i nubendi, i fini e le proprietà essenziali del Matrimonio²²;
 - b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e la promessa di cui al can. 1125, 1° e di esse informi la parte non battezzata²³, secondo le modalità previste nel Mod. XI.
 - 4) In ordine alla documentazione:
 - a) richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto;
 - b) richieda alla parte non battezzata, quanto alla verifica dello stato libero, oltre alla documentazione civile, una dichiarazione scritta, che attesti che non ha contratto alcun precedente Matrimonio; di norma, tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell’ambito della famiglia della parte non battezzata²⁴.
 - 5) Quanto all’eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:
 - a) segnali all’Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificare la concessione, facendo attenzione alle esigenze della parte non battezzata²⁵;
 - b) ricordi agli interessati che il loro Matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.
 - 6) Quanto alla celebrazione del Matrimonio secondo la forma canonica:
 - a) il rito si svolga in chiesa o in altro luogo conveniente²⁶;
 - b) per le modalità celebrative, ci si attenga a quanto previsto dal *Rito del Matrimonio*, nel capitolo riguardante il Matrimonio di una parte cattolica con una parte non battezzata.
 - 7) a) Avvenuta la celebrazione secondo la forma canonica:
 - 1 - se il Matrimonio fu concordatario, rediga l’atto di Matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al comune del luogo di

²² Cfr. Can. 1125, 3°.

²³ Cfr. Can. 1125, 2°.

²⁴ Cfr. DGMC n. 49.

²⁵ Cfr. DGMC n. 50.

²⁶ Cfr. Can. 1118 § 3.

- celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull'atto di battesimo della parte cattolica;
- 2 - se il Matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.
- b) Avvenuta la celebrazione con la dispensa dalla forma canonica, ricevuta valida attestazione del Matrimonio celebrato:
- a) rediga l'atto di Matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale;
 - b) inserisca anche gli estremi della dispensa dall'impedimento di disparità di culto e di quella dalla forma canonica;
 - c) provveda all'annotazione del Matrimonio sull'atto di battesimo della parte cattolica;
 - d) non tralasci di accertarsi circa l'acquisizione degli effetti civili del Matrimonio²⁷.

L'Ordinario del luogo


- 1) Se lo ritiene opportuno, istituisca una Commissione diocesana per l'analisi, la valutazione e la preparazione di questi matrimoni.
- 2) Al fine di concedere la dispensa per la celebrazione del Matrimonio "interreligioso", avvalendosi di quanto contenuto nella domanda presentata dal parroco e dell'eventuale parere del Responsabile dell'Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, deve verificare:
 - a) che entrambe le parti siano state istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio e che non li escludano;
 - b) che la parte cattolica abbia sottoscritto la dichiarazione e la promessa previste al can. 1125 e che la parte non battezzata ne abbia preso atto (*cf. Mod. XI*);
 - c) che esistano le ragioni che giustificano la concessione della dispensa.
- 3) Al fine di concedere l'eventuale dispensa dalla forma canonica, deve:
 - a) verificare che esista grave difficoltà alla celebrazione del Matrimonio in forma canonica, valutando le motivazioni addotte dal parroco o altre esistenti;
 - b) richiedere che il Matrimonio sia celebrato in forma pubblica;
 - c) consultare l'Ordinario del luogo in cui il Matrimonio verrà celebrato²⁸.

²⁷ Cfr. DGMC n. 50; Cann. 1121-1122.

²⁸ Cfr. Can. 1127 § 2.



BASILICA CAPITOLARE DI S. RESTITUTA
Interno del battistero di S. Giovanni in Fonte
Figura di santo martire



IV

Il Ministero straordinario della Comunione

Istruzione del Cardinale Arcivescovo

Introduzione

L'Istruzione "*Immensae caritatis*", pubblicata il 29 gennaio 1973, segna la riscoperta del ministero straordinario della Comunione. «Questo ministero straordinario, quindi suppletivo ed integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici e religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato» (Premesse al Rito).

È un "*ministero*", quindi non una gratificazione o un privilegio personale, ma un servizio comunitario che risponde ad una necessità dei fedeli, soprattutto degli infermi, e legato alla celebrazione dell'Eucaristia. È un ministero "straordinario", e per il suo esercizio si richiede un'effettiva carenza di ministri ordinati o una reale difficoltà di averne a disposizione all'occorrenza.

«Se comunicare è testimoniare, allora dobbiamo innanzitutto rafforzare la comunione all'interno della nostra Chiesa. Comunicazione e comunione, pertanto, saranno il fondamento su cui continueremo a costruire la nostra Chiesa» (cfr. Card. Crescenzo Sepe "*Organizzare la Speranza*". Piano Pastorale Diocesano, Napoli 2008 p. 23).

1. Identità e compiti del ministro straordinario della Comunione

Il ministro straordinario della Comunione è un battezzato che testimonia con la sua vita il mistero che celebra ogni Domenica. Pertanto, si eviterà di



presentare candidati che vivono situazioni matrimoniali irregolari o che non godono la stima della comunità. La spiritualità del ministro straordinario è necessariamente eucaristica, ispira la sua vita di preghiera, lo apre al servizio comunitario, lo rende disponibile ad animare l'adorazione eucaristica parrocchiale e a tutte quelle forme di pietà che gravitano intorno alla liturgia eucaristica. Inoltre, dal momento che l'Eucarestia è strettamente legata alla carità, il ministro straordinario si renderà disponibile a collaborare con la Caritas parrocchiale nella misura in cui riscontra situazioni di indigenza.

I compiti del ministro straordinario della Comunione

A. La Comunione ai malati. La cura pastorale degli infermi è una delle principali premure che la Chiesa affida al parroco. Tuttavia, dal momento che gli impegni pastorali domenicali gli impediscono di recarsi personalmente dagli ammalati, sarà sua cura riservarsi il primo venerdì del mese per visitarli e confessarli. Alla Domenica, invece, giorno dell'Eucaristia, i ministri straordinari al termine dell'assemblea liturgica portano la Comunione ai fratelli infermi, come avveniva nelle prime comunità cristiane.

Prima dei riti conclusivi il parroco consegnerà ai ministri le teche con le sacre specie. Questi sono inviati dall'intera comunità, come a prolungare nelle case, negli ospedali, nei cronici e nelle case di cura l'Eucarestia celebrata in parrocchia. A casa dell'ammalato, il ministro straordinario presterà il servizio della Parola e del Sacramento e, quando occorre, anche il "*ministero della carità*".

Perché questo servizio sia efficace sotto il profilo ecclesiale, occorre che il ministro straordinario agisca in comunione con la comunità parrocchiale e in stretta collaborazione con il parroco.

B. La distribuzione della Comunione ai fedeli nelle grandi assemblee. Al fine di evitare il protrarsi della celebrazione eucaristica, i ministri straordinari, potranno distribuire ai fedeli la Comunione nelle grandi assemblee. Questo è consentito solo in mancanza di sacerdoti, di diaconi e quando il sacerdote è impedito. Pertanto è il sacerdote a consegnare la pisside al ministro straordinario, il quale distribuita la Comunione ai fedeli, riconsegna al sacerdote la pisside perché la riponga nel Tabernacolo.

I ministri straordinari hanno anche una funzione di collegamento tra gli ammalati e il parroco, tra le famiglie visitate e la comunità parrocchiale. Essi avranno cura di ricordare al parroco l'esigenza della confessione agli infermi.

Inoltre è compito del ministro straordinario sensibilizzare l'ammalato e la famiglia a celebrare quanto prima il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.

2. Requisiti per l'ammissione al ministero straordinario della Comunione

A. Il parroco inoltrerà richiesta all'Arcivescovo. Il decano verificherà, con l'Ufficio diocesano, la reale necessità di istituire nuovi ministri straordinari per le singole parrocchie. I requisiti richiesti per l'ammissione al ministero sono:

- frequenza e conclusione dell'*iter* formativo previsto dal “*Progetto unitario formativo*” (Puf) nei rispettivi Decanati. È bene precisare che la partecipazione al Puf è solo uno dei requisiti per l'ammissione al ministero e non abilita, di per se stesso, al ministero straordinario della Comunione;
- partecipazione ai momenti formativi specifici, previsti all'istituzione, organizzati dall'Ufficio diocesano;
- l'età minima richiesta per accedere al ministero è di **anni ventuno**, la massima di **anni sessanta**.

B. Per l'ammissione dei religiosi e delle religiose al ministero straordinario, si prevede di istituire, previo consenso dei superiori, per le comunità che ospitano suore anziane, ammalate, o anziani in genere (case di cura, cronicari, ospizi, ospedali) solo due religiose. Altri religiosi e religiose potranno essere istituiti solo se il ministero sarà esercitato in parrocchia, previa richiesta del parroco e dei superiori locali. I religiosi e le religiose provenienti da altre diocesi e già ministri straordinari, potranno esercitare il loro ministero della nostra Arcidiocesi solo con l'autorizzazione dell'Arcivescovo, su richiesta dei superiori locali, in mancanza di altri ministri già istituiti.

3. Istituzione dei ministri straordinari

La celebrazione dell'istituzione dei nuovi ministri straordinari sarà presieduta nei decanati da uno dei Vescovi ausiliari e, in loro assenza, dal Vicario Episcopale di Settore.

4. Esercizio del Ministero

Il ministro straordinario porterà col dovuto raccoglimento la Santa Comunione in una teca decorosa oppure il Sangue del Signore, in un vaso ben chiuso, qualora l'infermo non è in grado di ricevere il Signore sotto la

specie del Pane, ed abbia cura di portare sul petto le sacratissime Specie in un decoroso contenitore appeso al collo. Eviterà di portarle in una “borsa a mano” per il pericolo di scippi.

Per la strada avrà la mente e il cuore in adorazione verso Cristo eucaristico; manterrà un contegno semplice, raccolto e serio; eviterà di attaccare discorsi con chiunque e limiterà all'essenziale le risposte.

Durante la celebrazione osserverà i riti prescritti: scelga una delle Letture della Domenica e le preghiere più adatte, non tralasciando di rivolgere brevi ed appropriate parole all'infermo e a coloro che gli sono accanto; dopo la Comunione raccolga con rispetto i frammenti eventualmente rimasti nella teca, e li deponga in un vaso con acqua che si troverà sul tavolo preparato nella camera dell'infermo; l'acqua delle abluzioni può essere bevuta da chiunque o versata in un luogo conveniente (piante); se la Comunione è amministrata sotto la specie del vino, sia data all'infermo con un cucchiaino e il vaso usato allo scopo sia lavato con acqua.

Il ministro straordinario ricorderà che il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e dalle bevande alcoliche viene ridotto a un quarto d'ora circa in favore delle persone qui sotto elencate:

- per i malati, si trovino essi all'ospedale o a domicilio, anche se non costretti a degenza;
- per i fedeli avanzati in età, sia nelle loro abitazioni che in casa di riposo;
- per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderino fare con loro la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un'ora (dall'Istruzione “*Immensae caritatis*”, n. 3).

5. Itinerario di formazione permanente

«Quanto ai ministri istituiti, (lettori, accoliti, ministri straordinari della Comunione), questi seguiranno l'itinerario formativo per loro programmato, in modo da essere ben preparati e adeguatamente motivati alla missione. Sapientemente distribuiti e adeguatamente motivati, essi saranno una ricchezza per tutti»¹.

I ministri straordinari della Comunione parteciperanno alla formazione permanente, secondo le disposizioni vigenti. Annualmente l'Ufficio diocesano proporrà un convegno di studio. Nel decanato saranno proposti ritiri spirituali.

¹ PPD, p. 27.

6. Rinnovo e revoca del mandato

A. In considerazione del fatto che il ministero non è permanente ma rinnovabile annualmente, i parroci, all'inizio dell'anno pastorale, richiederanno all'Ufficio diocesano il rinnovo soltanto per i ministri che hanno la possibilità di esercitarlo con continuità, e siano nelle condizioni di adempiere fedelmente a quanto sopra descritto (visita agli ammalati la domenica, partecipazione alla formazione permanente).

La celebrazione del rinnovo annuale sarà presieduta dal Decano nel proprio territorio di competenza, avendo cura di comunicare all'Ufficio diocesano gli elenchi di coloro che rinnovano il mandato. Di particolare rilievo è la processione nella Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, alla quale tutti i ministri straordinari sono tenuti a partecipare.

B. Il mandato, annualmente rinnovato, può essere revocato: qualora il ministro straordinario si trovasse a vivere situazioni matrimoniali irregolari; quando è impossibilitato a partecipare alla formazione permanente; quando non osserva le norme stabilite; per i motivi che il decano e il parroco riterranno incompatibili con l'esercizio del ministero straordinario. Il decano e il parroco avranno cura di concordare con l'Ufficio diocesano le modalità per comunicare la revoca del mandato.

7. L'esposizione del SS. Sacramento

Ministro ordinario dell'esposizione del SS. Sacramento è il presbitero o il diacono. In mancanza di questi, l'accolito o il ministro straordinario può esporre all'adorazione dei fedeli la SS.ma Eucaristica e poi riporla, senza impartire la benedizione e senza usare l'incenso.

Chi compie questo servizio deve sentirsi impegnato a preparare l'adorazione con il canto, la proclamazione della Parola di Dio e specialmente con il silenzio, in modo che risulti una vera esperienza di preghiera e d'incontro con il Signore.

8. La facoltà di comunicarsi

L'Istruzione "*Immensae caritatis*", ricorda la facoltà che il ministro straordinario: «*possa cibarsi direttamente del pane del cielo*» (n. 21).

Il ministro straordinario si avvalga di tale facoltà solo in caso di necessità, al fine di non correre il rischio dell'individualismo e dell'intimismo, stravolgendo del tutto il ministero e il significato genuino della partecipazione alla celebrazione eucaristica. È bene precisare anche che il

ministro straordinario che partecipa alla Messa non può comunicarsi da solo, ma riceverà dalle mani del celebrante il Corpo e il Sangue del Signore.

9. Norme varie

- È utile ricordare che solo il Cardinale Arcivescovo autorizza all'esercizio del ministero straordinario;
- i ministri straordinari possono esercitare il ministero solo nel territorio della propria parrocchia. Per portare la Comunione ad ammalati di altra parrocchia, il ministro avviserà il parroco e prenderà la Comunione dalla parrocchia dell'ammalato;
- si fa assoluto divieto ai ministri straordinari, di portare la Comunione dalle proprie parrocchie alle Arciconfraternite dei cimiteri per distribuirla, in mancanza della Messa, ai fedeli nei giorni di domenica e di festa;
- per l'istituzione e l'esercizio del ministero negli ospedali e nelle cliniche, i Cappellani avranno cura di segnalare all'Ufficio diocesano competente, e ai Decani di provenienza di ciascun candidato, la domanda, secondo i requisiti descritti;
- non è consentito, a quanti provengono da altra diocesi, l'esercizio del ministero nel territorio dell'Arcidiocesi di Napoli;
- i ministri straordinari (anche lettori e accoliti), non possono imporre le Ceneri agli ammalati, nè possono portare la benedizione pasquale alle famiglie nelle loro case, ministero riservato al parroco o al diacono;
- è assolutamente proibito portare a casa propria la Santa Comunione. In casi particolari (impossibilità di comunicare l'ammalato), la Santa Comunione va riportata in parrocchia o consumata dal ministro o da un familiare dell'ammalato che è nelle condizioni spirituali di riceverla;
- i ministri straordinari della Comunione useranno, sull'abito civile, come segno, il distintivo, appositamente realizzato. Il camice è conveniente che lo vestano i lettori e gli accoliti istituiti²;
- l'esame di eventuali situazioni particolari viene affidato al Vicario episcopale di Settore.

10. Ufficio diocesano ministri straordinari della Comunione

Per meglio coordinare e promuovere l'esercizio del ministero straordinario della Comunione viene istituito l'apposito Ufficio diocesano,

² DRIM, n. 8.


facente parte del “Settore Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti”. Suddetto Ufficio è affidato a un sacerdote nominato dall’Arcivescovo.

Conclusion

Affido queste norme ai decani, ai parroci, ai cappellani e a quanti cureranno la formazione dei ministri straordinari.

A tutti ricordo che il bene più prezioso della Chiesa, la Divina Eucaristia, è affidato ai fedeli laici per la cura pastorale degli infermi, degli anziani, e di quanti sono impediti dal partecipare alla Messa domenicale. Necessita, allora, grande attenzione e senso di responsabilità nella scelta dei candidati al ministero straordinario, nella consapevolezza che proprio noi sacerdoti siamo i primi custodi della Eucaristia. Occorre quindi che questo ministero venga anzitutto accolto come una “vocazione” che il Signore dona in quella esperienza sempre feconda di un “laicato” impegnato che, innestato in Cristo, come i tralci alla vite, porta frutti abbondanti per il bene della Chiesa.

A tutti i ministri straordinari della comunione il grazie della Chiesa di Napoli per il loro prezioso servizio e per la splendida testimonianza di carità.



V

Disposizioni per i concerti nelle Chiese

Premessa

Le chiese, riservate alla meditazione, alla preghiera, alla celebrazione dei Sacramenti e all'adorazione, non possono essere considerate dei luoghi aperti a qualsiasi genere di riunione.

Il loro uso extra-liturgico viene regolato dal Codice di Diritto Canonico: *“Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l'ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo”*¹. Difatti: *“Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici”*².

La musica può essere considerata *“quasi come propedeutica alle ardue conquiste dello spirito”* (cf. Paolo VI, *Insegnamenti*). La musica e il canto, infatti, elevano l'anima e guidano lo spirito all'incontro con Dio quasi in una fusione armonica di suoni e voci. Ciò vale soprattutto nell'esecuzione di brani di musica sacra: *“la tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne”*³.

La Chiesa, perciò, tiene in grande considerazione il canto gregoriano, la polifonia sacra e moderna nei diversi generi, il canto liturgico popolare, e

¹ Cfr. Can., 1210.

² Cfr. Can., 1213.

³ Cfr. SC, 112.



religioso, e mentre accoglie con favore il patrimonio musicale tradizionale, rispetta le composizioni artistiche contemporanee, espressioni del nostro tempo. Considerato che la musica ha in sé una grande forza spirituale, essa può essere valorizzata dalla comunità ecclesiale come momento di evangelizzazione e di diffusione della cultura cristiana.

Pertanto una chiesa, luogo di preghiera, di silenzio e di ascolto della Parola non sarà mai considerata alla pari una sala per concerti.

1) La musica e il canto nelle Chiese

- a) **Musica sacra:** sono quei brani che si ispirano direttamente ai testi della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiamano a Dio alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa.
- b) **Musica per la liturgia:** è quella composta espressamente per le celebrazioni liturgiche, tenendo conto del momento celebrativo, del tempo liturgico e del mistero celebrato. A questo ambito appartiene il canto gregoriano e la polifonia sacra.
- c) **Musica popolare religiosa:** è quel patrimonio nato intorno alla liturgia, ricco di fede genuina e semplice, da custodire gelosamente e da proporre all'ascolto delle nuove generazioni. Vale la pena sottolineare, che in alcune epoche storiche, la nostra fede e la stessa Parola di Dio sono state conservate e trasmesse dai canti del nostro popolo. Per tale ragione, si raccomanda di tutelare questo immenso e prezioso patrimonio di fede e di cultura giunto a noi delle diverse tradizioni.

2) Concerti d'organo

I luoghi di culto che dispongono di un organo possono favorire quelle iniziative capaci di potenziarne la fruizione. I concerti d'organo adeguatamente programmati nei tempi e nei ritmi dell'Anno liturgico sono un potente mezzo di esperienze spirituali, rese possibili dalla sinergia di ascolto e di preghiera che si accompagnano con l'immenso patrimonio della letteratura organistica. Alla luce di questi principi ogni evento musicale dovrà essere regolato dalla seguente normativa.

3) Disposizioni pratiche

- 1) È mio desiderio riservare alcune chiese della Diocesi, non più aperte al

culto, ad *auditorium* per l'esecuzione di eventi musicali. Per quanto possibile, ogni zona pastorale ne sarà dotata.

- 2) Quando un concerto è proposto per essere eseguito in una chiesa, l'autorizzazione è accordata "*per modum actus*". Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa, nel quadro per esempio, di un festival, o di un ciclo di concerti. In questo compito pastorale, mi avvarrò dell'aiuto e del consiglio della Commissione Diocesana di Liturgia e di Musica Sacra.
- 3) L'organismo competente per esaminare richieste di eventi musicali nelle chiese è l'Ufficio di Pastorale Liturgica della Curia, coadiuvato dal Maestro di Cappella della Cattedrale.
- 4) Si dovrà fare domanda in tempo utile, per iscritto all'Ordinario Diocesano con l'indicazione del luogo, della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.
- 5) L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita. Pertanto non sono autorizzati i concerti prepagati o quelli rientranti in abbonamenti. Deroga a tale punto sarà presa in considerazione nel momento in cui saranno disponibili le chiese di cui al numero 1.
- 6) Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro del luogo.
- 7) I musicisti e cantori eviteranno di occupare l'area presbiteriale. Il massimo rispetto sarà dovuto soprattutto all'altare.
- 8) Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decorso⁴.
- 9) Il concerto sarà presentato ed accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma anche spirituale, memori che la musica è un formidabile mezzo di evangelizzazione e una manifestazione della bellezza di Dio.
- 10) L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto le responsabilità civili, le spese, il riordinamento nell'edificio i danni eventuali.
- 11) Dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista, i Parroci e i Rettori delle chiese ne potranno accordare l'uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate.
- 12) Nelle chiese parrocchiali **specie in Avvento e Quaresima** non si devono programmare eventi musicali, in quanto le comunità sono impegnate pastoralmente e spiritualmente a vivere il clima proprio di questi "tempi forti" dell'Anno liturgico.

⁴ Cfr. Can., 938, 4

- 13) In tali Tempi liturgici le autorizzazioni si concederanno solo per consentire eventi musicali in **rettorie** ed **oratori**. Là dove sono disponibili, locali di proprietà ecclesiastica adatti allo scopo: saloni, atri, chiostri, campi di giochi, palestre... è bene che questi vengano utilizzati a tal fine.
- 14) Nelle rettorie ed oratori durante la **novena dell'Immacolata, di Natale e della Settimana Santa (escluso il Triduo Sacro)** si **promuovano esecuzioni del repertorio di musica ispirato** ai misteri del Signore Gesù e della Vergine Maria (Oratori, Passioni, Messe, Responsori, Miserere, Stabat mater, Lamentazioni, ...). È necessario, però che tali esecuzioni non coincidano con le celebrazioni parrocchiali o diocesane.
- 15) La Chiesa Cattedrale, centro di irradiazione della fede e della cultura cristiana per tutta la Diocesi, è particolarmente impegnata nel promuovere quelle attività pastorali, spirituali e culturali capaci di annunziare, mediante il linguaggio dell'arte, il mistero cristiano. Essa si rivela quale luogo precipuo per esecuzioni musicali di particolare rilievo e forte richiamo e risonanza.
- 16) Si raccomanda di inserire, nel programma distribuito ai partecipanti, le notizie storiche riguardanti i luoghi, l'autore dei brani, un breve commento spirituale, ed eventualmente la traduzione italiana dei testi proposti.
- 17) **In ogni chiesa o rettoria è consentito tenere due concerti nel corso dell'anno.** Deroga a tale punto è possibile solo per le chiese di cui alla voce n. 2.


Conclusioni

Queste disposizioni, pratiche vogliono essere di aiuto ai Parroci e ai Rettori di chiese, nello sforzo pastorale che loro compete di mantenere in ogni momento il carattere proprio delle chiese, destinate alle celebrazioni, alla preghiera e al silenzio.

Tali disposizioni non devono pertanto essere considerate come una mancanza di interesse per l'arte musicale.

Il tesoro della musica sacra e liturgica rimane una testimonianza del modo con cui la fede cristiana promuove, ha promosso e continua a promuovere la cultura. Mettendo in giusto valore la musica sacra e liturgica i musicisti cristiani e i benemeriti e generosi componenti le "*Scholae Cantorum*", debbono sentirsi incoraggiati a continuare questa tradizione e a mantenerla viva al servizio della fede, secondo l'invito indirizzato già dal

Concilio Vaticano II, nel suo messaggio agli artisti: “Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Il mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini. E questo grazie alle vostre mani” (*cf. Concilio Vaticano II, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965*).



VI

Istruzione per il servizio fotografico nelle celebrazioni liturgiche

Premessa

Il fotografo non è estraneo alla celebrazione, il suo servizio potrebbe essere considerato uno degli uffici che solitamente i laici esercitano nella Messa. L'*Ordinamento Generale del Messale Romano* al n. 97 dice: «*I fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella celebrazione*».

Un servizio che va esercitato con compostezza, discrezione e moderazione (cfr. *Eucharisticum Mysterium*, n. 23; Norme Sinodali, n. 171; I tre centri pastorali, n. 75).

La presente normativa si muove nell'orbita dei Documenti citati, e ha l'intento di aiutare l'azione pastorale dei Parroci e dei Rettori di Chiesa, ma anche il fine di sensibilizzare gli operatori fotografici nel loro servizio.

Norme Generali

Il servizio fotografico è un mezzo «*pastoralmente*» utile per fissare e richiamare alla memoria dei fedeli i momenti di fede e gli impegni scaturiti e assunti nella celebrazione dei Sacramenti. La foto o il filmato, potrà essere uno stimolo ed un incentivo a continuare nell'impegno della testimonianza e a far «*memoria*» del Sacramento celebrato.

Sarà compito degli operatori pastorali «*educare*» e condurre i fotografi al rispetto del luogo sacro e dello spazio liturgico. Spesso il presbiterio e l'aula

ecclesiale si trasformano in «set» cinematografico per l'uso indiscriminato e scorretto di lampade e macchinari mobili o fissi su cavalletti. Tutto questo disturba il raccoglimento dell'assemblea e dello stesso celebrante.

Per ovviare a tali inconvenienti si suggerisce:

- 1) di incontrare il fotografo o il cineoperatore prima di ogni celebrazione per mostrargli la postazione migliore e illustrare i momenti celebrativi da riprendere;
- 2) per le riprese cinematografiche, gli operatori faranno uso di pellicole «sensibili» per le quali non necessita l'accensione di lampade particolari sia fisse su cavalletti che mobili. Sarà cura del parroco illuminare sufficientemente l'area celebrativa.
- 3) Vi sia **un solo fotografo con l'aiutante**, ed eventualmente **un solo operatore cinematografico**. L'abbigliamento dei signori fotografi sia rispettoso e consono alla sacralità del luogo.
- 4) Si evitino le foto di gruppo all'interno della chiesa, specie se v'è conservato il SS. Sacramento; si facciano eventualmente all'ingresso della chiesa o nel salone parrocchiale.
- 5) Il parroco o il rettore di chiesa, eviterà di affidare sempre allo stesso fotografo le riprese in chiesa.
- 6) La scelta del fotografo sarà concordata con i parenti e con gli interessati al sacro rito.
- 7) Per la celebrazione dei matrimoni, nessuno potrà imporre ai nubendi un proprio fotografo.

Le norme che seguono indicano un massimo non valicabile di fotografie durante la celebrazione dei Sacramenti. Dove le Comunità hanno già da tempo messa in atto una regolamentazione interna più sobria delle suddette Norme, potranno continuare ad attenervisi, in quanto già realizzano il fine che le attuali Norme si prefiggono.

Norme particolari

I fotografi potranno esercitare il loro servizio in questi determinati momenti:

- a) **per il Battesimo**
 - accoglienza
 - segno di croce
 - infusione
 - unzione sulla fronte
 - consegna della veste bianca
 - consegna della candela

- b) **per la Confermazione**
 - processione d'ingresso dei cresimandi
 - unzione
 - presentazione dei doni offertoriali
 - consegna del dono ricordo
- c) **per la prima Comunione**
 - processione d'ingresso
 - processione offertoriale
 - Comunione
 - consegna del dono ricordo
- d) **per il Matrimonio**
 - accoglienza degli sposi
 - memoria del Battesimo
 - consenso
 - scambio degli anelli
 - benedizione nuziale
 - Comunione
 - firma del registro
 - dono del libro delle Sacre Scritture
 - termine della celebrazione (all'ingresso della Chiesa, cf. n. 4).

È categoricamente vietata la ripresa fotografica e cinematografica durante la **Liturgia della Parola** (= proclamazione delle Letture - omelie - preghiera universale), all'**ostensione** (= elevazione del **Pane e Calice consacrati** e alla **Comunione dei fedeli** o **dei parenti** che partecipano al sacro rito). Questo divieto è riferito alla celebrazione di tutti i Sacramenti.

È egualmente vietata ogni ripresa fotografica e cinematografica dell'assemblea in preghiera.

Nelle celebrazioni degli Ordini sacri, del conferimento dei Ministeri e della Professione religiosa, gli interessati faranno riferimento all'Ufficio Culto per concordare le riprese fotografiche e cinematografiche, specie quando la celebrazione è presieduta dall'Arcivescovo.

I neo-presbiteri, nel celebrare per la prima volta nelle loro comunità parrocchiali, analogamente, si atterranno fedelmente allo spirito delle norme di cui sopra, nel rispetto di quanto viene esigito dai fedeli.

Sarà premura degli operatori pastorali, illustrare con sollecitudine la normativa presente ai fotografi, aiutandoli ad entrare nello spirito delle norme, che non vuole mortificare, ma valorizzare ancor più la loro professionalità nel rispetto reciproco delle esigenze e delle competenze.

Sarà cura dell'Ufficio Culto della Curia, inviare copia del presente documento alle Organizzazioni e ai Sindacati dei fotocineoperatori, promuovendo nello stesso tempo un incontro con gli stessi, per illustrare lo spirito e i contenuti della presente normativa.

INDICE

	PRESENTAZIONE	9
	I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA	13
	I SACRAMENTI DELLA GUARIZIONE	33
	I SACRAMENTI AL SERVIZIO DELLA COMUNIONE	37
	ALCUNI SACRAMENTALI	49
	NORME VARIE	55
	CONCLUSIONE	59
	APPENDICI	61
	I. Orientamenti e norme circa il Catecumenato degli Adulti e dei Fanciulli in età scolastica	65
	II. Istruzione Diocesana sulla Pietà popolare, Feste e Processioni	81
	III. A. Matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata non cattolica (Matrimonio detto “misto” o “interconfessionale” B. Matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata (Matrimonio detto “interreligioso”)	87 93
	IV. Il Ministero straordinario della Comunione	99
	V. Disposizioni per i concerti nelle Chiese	106
	VI. Istruzione per il servizio fotografico nelle celebrazioni liturgiche	111

Finito di stampare
nel mese di novembre 2010
da **A.C.M. S.p.A.**
Torre del Greco (Na)

